



L'Emilia-Romagna è Donna

Legge quadro
regionale
per la parità
e contro
le discriminazioni
di genere

L.R. 27 giugno 2014 n. 6



Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

Commissione regionale
per la promozione di condizioni
di piena parità tra donne e uomini

L'Emilia-Romagna è Donna

Legge quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere

L.R. 27 giugno 2014 n. 6



Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

Commissione regionale
per la promozione di condizioni
di piena parità tra donne e uomini

Redazione a cura della
*Segreteria Presidente della Commissione per la promozione di condizioni
di piena parità tra donne e uomini*

Edizione a cura dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna
Bologna, agosto 2014

Presentazione	
<i>Roberta Mori</i>	5
Introduzioni	
<i>Rita Moriconi</i>	7
<i>Mauro Malaguti</i>	8
Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini (L. R. 15 luglio 2011, n. 8)	11
Verso la legge: le tappe del percorso	17
Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere (L. R. 27 giugno 2014, n. 6)	29
La nuova legge elettorale (L. R. 2014, n. 21)	73
APPENDICE	
Ringraziamenti	91
Le visite effettuate ai Centri antiviolenza	100
Commissione per la parità: composizione e contatti	103

Presentazione

Roberta Mori

*Presidente Commissione per la promozione
di condizioni di piena parità tra donne e uomini
Prima firmataria e relatrice della Legge*

La forza delle donne e l'urgenza del cambiamento nelle politiche pubbliche

Una legge rappresenta sempre un esito e insieme un inizio. Ciò vale ancor più nel caso di una legge nata per superarsi, una legge che orienta tutta l'azione amministrativa ad un continuo monitoraggio, confronto e riposizionamento sulla base degli effetti concreti che produce in termini di parità. L'inizio di cui parliamo è in primo luogo il cambiamento di una cultura sociale di forte impronta paternalistica,

superata dalla Storia ma non dalle regole pubbliche della nostra convivenza. In Emilia-Romagna abbiamo deciso che la piattaforma valoriale e di principi a sostegno della democrazia paritaria dovesse essere finalmente scritta, condivisa, promossa ed attuata nella forma più solenne dell'agire democratico, perché i diritti diventano tali quando escono dalle buone intenzioni per entrare nella "norma".

Beata quella terra che non ha bisogno di eroine... per parafrasare Brecht: l'ambizione che ci ha guidato sta tutta qui, nel costruire un pezzo alla volta e un passo per volta una società più equa, a misura di donne e uomini, cittadine e cittadini che condividono le stesse responsabilità e uguali libertà. Il percorso di partecipazione lungo due anni che ha portato a questa normativa quadro, inedita nel panorama delle Regioni italiane, non si esaurisce dunque con la sua approvazione né con il lavoro di attuazione interno all'Ente, ma proseguirà nel tempo, soprattutto sul territorio e tra le persone, dove la legge "vivrà" compiutamente.



Siamo partiti da un protagonismo femminile che in Emilia-Romagna è straordinario, come testimoniano anche le centinaia di contributi e presenze che abbiamo raccolto nelle sedi di confronto e consultazione. L'Assemblea legislativa regionale eletta nel 2010 ha cercato di interpretare questa ricchezza compiendo alcune precise scelte politiche, da quella di attuare il proprio Statuto istituendo una Commissione permanente per la Parità con potere legislativo e con la presenza di consiglieri e consigliere espressione di tutte le rappresentanze politiche consiliari, a quella di basare il proprio lavoro sulla conoscenza, sull'approfondimento e l'ascolto diretto dei soggetti che operano nel vasto campo delle politiche di genere, socio-economiche e culturali.

Per superare il rischio di marginalità, in cui i principi costituzionali paritari e i diritti delle donne sono ancora troppo spesso relegati, abbiamo voluto usare lo strumento della legge "quadro" trasversale ai settori, adeguata a rendere strutturali e durature le politiche di genere, a incardinarle in un'azione regionale orientata allo sviluppo con misuratori di equità che rendano evidente l'efficacia delle azioni positive messe in campo. Il rafforzamento del ruolo sociale, politico e culturale della donna è una leva di crescita irrinunciabile. Il successo di questa sfida innovativa ed ancora una volta epocale è e sarà il frutto dell'alleanza tra donne e uomini per un protagonismo sociale condiviso che porti ad una vera democrazia paritaria. Quarantacinque sono gli articoli e dieci gli ambiti di intervento, uniti dal filo rosso di quel cambiamento culturale, graduale e profondo, che sta alla base di qualsiasi strategia di contrasto alla violenza contro le donne. La prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne e alle discriminazioni di genere costituisce un atto di civiltà e di responsabilità collettiva.

Questa pubblicazione riporta le tappe più significative e l'esito normativo del percorso fatto nella presente IX Legislatura. La proponiamo sia per rappresentare un metodo di lavoro legislativo partecipato e inclusivo, sia per testimoniare la forza delle donne, il sostegno dei tanti uomini che abbiamo incontrato, l'urgenza del cambiamento nelle politiche pubbliche. La Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere della Regione Emilia-Romagna è ora nelle nostre/vostre mani.

L'Emilia-Romagna c'è. L'Emilia Romagna è donna.

La legge quadro regionale per la parità di genere non riguarda solo le donne dell'Emilia Romagna, riguarda tutte le persone. È basata su concetti fondanti del vivere civile come la legalità, il rispetto, la salute, l'educazione, la sicurezza sociale, l'uguaglianza.

I lunghi mesi dei lavori preparatori (audizioni, consultazioni, visite a centri anti-violenza ed associazioni) ci hanno dato modo di conoscere quanto fosse variegato il "mondo" dei bisogni inascoltati delle donne. Pur toccando in diverse occasioni le corde più profonde della sensibilità femminile, il nostro ascolto

ci ha dato una conferma importante: l'armoniosa convivenza tra donne e uomini, pianeti diversi che trovano stabilità, equilibrio e ragione di essere nello stesso universo, è faticosa ma possibile, e l'alleanza tra generi necessaria per quello sviluppo sociale a cui tutti aspiriamo.

Siamo orgogliosi di essere la prima Regione che si dota di uno strumento così articolato ed esaustivo, almeno così riteniamo, finalizzato alla parità tra i generi; siamo anche consapevoli che se nelle famiglie, nella quotidianità, se nella società più in generale, non si darà seguito ad una vera e propria "rivoluzione culturale" tesa al riconoscimento dei diritti, dei doveri e delle specificità di ogni individuo, questa bellissima legge, che vorremmo fosse presa ad esempio dalle altre regioni italiane, non potrà ottenere tutti i risultati auspicati.

Questo importante lavoro che, davvero, collegialmente, hanno contribuito a realizzare gli uomini e le donne emiliano-romagnoli ha la presunzione di esse-

Rita Moriconi

*Vicepresidente Commissione
per la promozione di condizioni
di piena parità tra donne e uomini*



re l'inizio di quel percorso culturale che accompagnerà le nuove generazioni nel loro cammino, nella loro vita. È proprio a loro che vogliamo affidare il nostro operato, perché custodi di un tesoro importante: la fiducia e la speranza in un futuro migliore.

E un futuro migliore è quello, ad esempio, in cui anche una donna potrà “permettersi” di rimanere al lavoro sino a tardi, rincasare sentendosi sicura nell'affrontare il cammino e con la certezza che ad accoglierla sarà la serenità dei propri figli, sentendosi realizzata ed ottimista per il domani.

Il lavoro da fare è ancora tanto e presenterà non poche difficoltà in futuro, ma sono convinta che con questa legge la direzione giusta l'abbiamo intrapresa e che le nostre bambine ed i nostri bambini saranno domani degli adulti con gli stessi diritti, gli stessi doveri e le stesse opportunità.

Mauro Malaguti

*Vicepresidente Commissione
per la promozione di condizioni
di piena parità tra donne e uomini*



Questa legge ha, tra gli altri, il merito di valorizzare le differenze e porre l'attenzione su una serie di questioni concrete che attengono alla nostra società e al nostro vivere civile quotidiano. È il caso ad esempio della medicina di genere, un approccio integrato che affronta le patologie dell'uomo e della donna in maniera diversa e dunque contribuisce a migliorare la ricerca, a creare percorsi di cura appropriati con risultati migliori. È ancora il caso del linguaggio, una parte importante della nostra cultura nel segno del reciproco rispetto. Fra i tanti temi affrontati il primo, il più rilevante nel corpo normativo e sotteso ad ogni intervento, è la violenza di genere.

Siamo in Italia, in un Paese tra i più civilizzati al mondo, eppure vi sono giorni in cui le prime dieci pagine di un quotidiano nazionale raccontano di femminicidi e violenza contro le donne. La cronaca fa il suo mestiere, la politica deve

assumersi fino in fondo le responsabilità che le sono proprie per prevenire e superare questa piaga sociale insostenibile, inaccettabile qui come in ogni parte del mondo. Dalla violenza domestica, a fenomeni come la tratta, occorre una maggiore attenzione istituzionale e una svolta nelle iniziative pubbliche, tali da governare ora e in futuro un fenomeno di grande complessità in una società ormai multi-etnica.

Questa è una legge che entra culturalmente nella nostra società. C'è stato anche chi l'ha definita una legge bandiera e credo che miglior complimento non potesse fare perché le bandiere hanno mosso la gente, scatenato le rivoluzioni, sono pezzi di stoffa colorata che raccolgono i sentimenti dei popoli. Se è una bandiera, che sventoli il più in alto possibile affinché arrivi anche nei Paesi più lontani, nelle culture più diverse, ovunque le donne non hanno diritti né rappresentanza.

Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini

(L.R. 15 luglio 2011, n. 8)

Il 12 ottobre 2010 tutte le forze politiche rappresentate in Assemblea legislativa hanno presentato il progetto di legge "Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini", in attuazione dell'art. 41 dello Statuto regionale rimasto sulla carta nella precedente legislatura. Nominata relatrice la consigliera Roberta Mori, inizia in sede di Commissione Statuto un periodo di ampia consultazione che coinvolge gli Enti locali e i relativi organismi di pari opportunità, l'associazionismo diffuso e le categorie. L'approvazione della L. R. 15 luglio 2011, n. 8, sancisce una

svolta delle politiche di genere regionali, dal momento che introduce un nuovo organo permanente, composto come le altre Commissioni da elette ed eletti di ogni forza politica, superando per la prima volta il modello della "consulta femminile" nominata tra personalità esterne.

In base all'art. 2 della L. R. 8/2011 le competenze della nuova Commissione sono ampie: ha potere conoscitivo, consultivo, di indirizzo e controllo su tutti gli atti della Regione per gli aspetti inerenti le pari opportunità, democrazia paritaria e discriminazioni di genere; esprime pareri e formula proposte di adeguamento normativo; svolge indagini e ricerche, promuove direttamente iniziative volte al riequilibrio di genere. L'assenza della funzione referente,

Regione Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa
Commissione assembleare
"Statuto e Regolamento"

Udienza Conoscitiva

Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Monari, Barbati, Defranceschi, Manfredini, Naldi, Noè, Scioncialorni, Villani, Costi, Donini, Marani, Mec, Montani, Mori, Moriconi e Pariani

"Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini"

Relatrice: consigliera Roberta Mori
Oggetto 597

lunedì 20 giugno 2011 - ore 15.00

Bologna - viale A. Moro, 30
Aula Magna - piano terra

in ordine a progetti di legge nelle materie di competenza, è stata colmata successivamente con L. R. 24 ottobre 2013, n.16. Tale integrazione attribuisce alla Commissione assembleare per la parità *“la funzione preparatoria e referente di cui all’articolo 38, comma 5 dello Statuto regionale in ordine al progetto di legge quadro regionale in materia di pari opportunità, ai progetti di legge regionali contro la violenza di genere e le discriminazioni, e a eventuali altri progetti di legge regionali attinenti e abbinabili.”*

Si riporta di seguito l’attuale disciplina.

Legge Regionale 15 luglio 2011, n. 8 ⁽¹⁾

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI PIENA PARITÀ TRA DONNE E UOMINI

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L. R. 24 ottobre 2013, n. 16

Art. 1

Istituzione e finalità della Commissione

1. In armonia con la normativa dell’Unione europea, secondo i principi e per le finalità di cui agli articoli 3, 37, 51 e 117, comma settimo, della Costituzione, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto, è istituita ed ha sede presso l’Assemblea legislativa la Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini.

2. La Commissione è organo consultivo della Regione in ordine a provvedimenti ed iniziative riguardanti il contrasto ad ogni forma di discriminazione di genere e la promozione di politiche di pari opportunità con particolare riguardo alle condizioni di fatto e di diritto delle donne, anche migranti, per la tutela e l’effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di piena parità tra donne e uomini.

3. La Commissione esercita le sue funzioni ed opera, in particolare, per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole, nonché di ogni

1) Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, come da dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000);

- b) valorizzazione della differenza di genere e sostegno di percorsi rivolti all'affermazione della specificità, libertà e autonomia femminile, diretti alla parità giuridica e sociale tra donne e uomini;
- c) creazione di uno stretto raccordo e di un dialogo permanente tra le donne elette nelle istituzioni, gli organismi che si occupano di pari opportunità e discriminazioni di genere, le rappresentanze femminili delle realtà economiche, imprenditoriali, professionali e del lavoro, nonché le realtà e le esperienze femminili presenti nella regione;
- d) monitoraggio al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi, in particolare di garantire criteri equi di accesso ai servizi rivolti alle persone e alle famiglie.

Art. 2

Competenze della Commissione

1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale in ordine alle finalità di cui all'articolo 1.
2. In particolare la Commissione, per quanto di competenza:
 - a) esprime pareri e formula osservazioni e proposte alla Commissione assembleare referente su progetti di legge e su proposte di atti di programmazione ad essa assegnati in sede consultiva, per gli aspetti di competenza, dal Presidente dell'Assemblea;
 - b) valuta, anche con il supporto di competenti organismi, lo stato di attuazione nella regione delle normative regionali, nazionali ed europee in materia di democrazia paritaria, pari opportunità e di contrasto ad ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, con particolare riferimento alle leggi in materia di lavoro, formazione professionale, assistenza, servizi sociali ed attività culturali;
 - c) elabora proposte di adeguamento normativo al fine della loro presentazione all'Assemblea legislativa;
 - d) promuove iniziative, anche in collaborazione con gli organismi competenti, volte a sostenere l'adozione di azioni positive da parte di soggetti pub-

blici e privati nel lavoro, nella ricerca, nella formazione, nell'istruzione, nella cultura, nell'organizzazione dei tempi di vita, familiari e di lavoro, per espandere l'accesso delle donne al lavoro, incrementare le loro opportunità di formazione e progressione di carriera professionale, sviluppare l'imprenditorialità femminile e le attività libero professionali, nonché ogni iniziativa utile volta al contrasto a tutte le forme di discriminazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a);

- e) collabora, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni, alle iniziative riguardanti la soggettività e il protagonismo femminile, promosse da Regione, province, comuni ed altri enti locali;
- f) promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza regionale e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle stesse alla vita politica, sociale, economica e culturale;
- g) svolge indagini conoscitive e ricerche sulle condizioni di vita materiali e simboliche delle donne nell'ambito regionale e sulle disparità in genere;
- h) cura la diffusione delle informazioni raccolte, anche attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze, pubblicazioni, l'uso della stampa e delle strutture radiotelevisive;
- i) favorisce il migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
- j) si rapporta con le istituzioni e gli organismi nazionali ed europei impegnati in materia.

Art. 3

Composizione e funzionamento della Commissione

1. La Commissione è composta da consigliere e consiglieri regionali in carica.
2. Il presidente della Commissione è eletto dall'Assemblea legislativa scegliendolo tra le consigliere e i consiglieri regionali con le stesse modalità e procedure previste per l'elezione dei presidenti delle commissioni permanenti. Il presidente è coadiuvato da due vicepresidenti.
3. La Commissione si compone ed opera con le stesse modalità, procedure, durata e criteri di rappresentanza previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno per le commissioni permanenti, anche per ciò che attiene alle forme di pubblicità.

4. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea provvede a garantire per il funzionamento della Commissione la dotazione di strumenti e personale previsti per le commissioni permanenti.

Art. 3 bis

Disposizione transitoria

(aggiunto da art. 1 L. R. 24 ottobre 2013, n. 16)

1. *La Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini istituita nella IX legislatura regionale esercita la funzione preparatoria e referente di cui all'articolo 38, comma 5 dello Statuto regionale in ordine al progetto di legge quadro regionale in materia di pari opportunità, ai progetti di legge regionali contro la violenza di genere e le discriminazioni, e a eventuali altri progetti di legge regionali attinenti e abbinabili.*

Art. 4

Abrogazione

1. La legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 (Istituzione della Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna) è abrogata.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Verso la Legge: le tappe del percorso

A seguito dell'elezione della presidente e dei due vicepresidenti a fine 2011, la Commissione per la parità può iniziare la sua attività istituzionale, che si articola da gennaio 2012 in una serie di iniziative di ascolto, studio e approfondimento sui temi di genere. Il primo passo è capire il grado di recepimento dei principi di uguaglianza e pari opportunità tra donne e uomini negli ordinamenti, a livello europeo, statale e regionale, nonché conoscere le statistiche di genere disponibili per ogni settore, dall'occupazione alla salute, dalla rappresentanza nelle istituzioni alla rappresentazione dell'immagine femminile nella comunicazione. Per acquisire questi dati, unitamente alla situazione delle politiche di genere e antidiscriminatorie della Regione Emilia-Romagna, la Commissione convoca numerose informative tenute dalle direzioni degli Assessorati regionali e dagli stessi Assessori, oltre a coinvolgere rappresentanti istituzionali esterni o autonomi, quali il Comitato Regionale per le Comunicazioni CORECOM e la Consigliera di Parità regionale, nonché associazioni di rilievo regionale.

- **16 Informative in Commissione di approfondimento** delle politiche regionali in ottica di genere con interlocutori istituzionali e associativi:
 - CORECOM dell'Emilia-Romagna
 - Direzione Attività produttive e Assessore Gian Carlo Muzzarelli;
 - Direzione Cultura Formazione Lavoro, Assessore Patrizio Bianchi;
 - Direzione Sanità e Politiche sociali, Assessori Carlo Lusenti e Teresa Marzocchi;



- Servizio Politiche per la Sicurezza e Assessora al Bilancio e Sicurezza Simonetta Saliera;
- Assessore a Cultura e Sport Massimo Mezzetti;
- Servizio Affari generali della Presidenza, Pari Opportunità e Assessora Donatella Bortolazzi;
- Consigliera di Parità regionale;
- Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- Associazione Susan G. Komen Italia;
- Associazione Women-Women of Mediterranean East and South European Network;
- Associazione CuraRe Onlus, Coordinatori scientifici progetto M.I.R.E. (Aziende Sanitaria e Ospedaliera SMN di Reggio Emilia).

Regione Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa
Commissione per la promozione di condottori di parità tra donne e uomini

La violenza contro le donne non è più un punto di vista

Bologna, venerdì 23 novembre 2012
ore 9.15 / 13.00

viale Aldo Moro, 20 - Sala Polivalente Assemblea legislativa

Saluti
TERESA MARZOCCHI
Assessora alle Politiche sociali - Regione Emilia-Romagna

Interventi
SAMUELA FRIGERI
Presidente della Commissione Pari Opportunità Emilia-Romagna

ALFONSO MANZO
Consigliere Comunale di Bologna

NATALIA MARAMOTTI
Consigliera regionale Emilia-Romagna - Consorzio di Reggio nell'Emilia

SERGIO SOTTANI
Parlamentare Europeo - Partito Comunista

**Il potere della creatività per sconfiggere la violenza:
la campagna comunicativa www.noio.no**

ANNA MARIA TAGLIAVINI
Parlamentare Europeo

GIANNANDREA BULTRINI

Il trattamento psicologico degli autori di violenza
GIORGIO PENUTI
Psicologo esperto "Rapporto sulla violenza" - Aspi Modena

Conferenza di sensibilità
ROBERTA MORI

Il Congresso sarà preceduto dall'inaugurazione,
nello spazio antistante la Sala Polivalente, dello **Mostra fotografica
"Amori senza"** - Caterina Orzi

STEFANIA PROVINCIALI

25 novembre
Giornata internazionale
per l'eliminazione della violenza
contro le donne

In parallelo maturano in regione e nel Paese iniziative importanti, legate in particolare alla crescita del fenomeno della violenza di genere e dei femminicidi. Il 2012 segna il culmine numerico di questo dramma sociale in Italia (oltre 220 le donne uccise da uomini a cui erano legate da relazioni affettive, 10 in Emilia-Romagna). I *media* contribuiscono a darne risalto, sino a connotare quale emergenza un fenomeno in realtà strutturale e che -in quanto tale- richiede interventi incisivi in vari settori, per colmare le disparità culturali, sociali, economiche e di rappresentanza politica.

La ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica firmata a Istanbul l'11 maggio 2011, poi recepita dal Parlamento con legge

27 giugno 2013 n. 77, segna un passo decisivo verso una legislazione più adeguata alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne. La Regione Emilia-Romagna con L. R. n. 2 del 2003 aveva già riconosciuto ai Centri antiviolenza una funzione essenziale nel sistema locale della rete dei servizi territoriali, contribuendo al consolidamento di condizioni di assistenza e accoglienza temporanea delle donne in difficoltà per accompagnarle con progetti personalizzati in percorsi di uscita dalla violenza. La crescita delle domande di aiuto su tutto il territorio e, al tempo stesso, la carenza di risorse destinate ai Centri (causa l'azzeramento del Fondo nazionale), determina un serio allarme da parte delle operatrici, costrette ormai a poggiare sul volontariato le loro attività. Da qui la volontà della Commissione regionale di visitare i Centri antiviolenza attivi da Rimini a Piacenza, per conoscere e ascoltare direttamente sia i problemi che le proposte e le buone pratiche attivate.

- **Dal settembre al novembre 2012** le consigliere e i consiglieri componenti la Commissione assembleare per la parità hanno svolto **14 visite nelle sedi dei centri antiviolenza** dell'Emilia-Romagna e del **centro di trattamento uomini maltrattanti** (L.D.V.) di Modena.

Nello stesso periodo si registrano altre novità legislative, quali la legge 120/2011 sul riequilibrio nei CdA delle società controllate pubbliche e quotate in borsa e la legge 215/2012 che introduce la doppia preferenza di genere nelle elezioni amministrative. L'attività istituzionale della Commissione si coniuga con l'organizzazione di eventi, la partecipazione a convegni tematici, la promozione di incontri con associazioni femminili, personalità accademiche e rappresentanti del mondo del lavoro.

- **Prende così corpo una piattaforma di principi e proposte**, che confluiscono in **8 atti di indirizzo e impegno** per la Giunta regionale proposti unitariamente dalla Commissione assembleare per la parità e poi approvati all'unanimità dall'Assemblea Legislativa. Di seguito la sintesi delle risoluzioni che costituiscono l'ossatura condivisa del progetto di legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere.

Democrazia paritaria

"(...) In Emilia-Romagna le donne sono sottorappresentate nelle posizio-

ni apicali e di responsabilità, siano esse incardinate in sedi istituzionali, elettive, pubbliche o private e, nello specifico, le presidenti di giunta nelle amministrazioni provinciali si attestano al 33% e si fermano al 19,7% le donne sindaco (numeri esigui ma pure i più alti in Italia), mentre rappresentano il 38,4% della Giunta regionale ma solo il 18% dell'Assemblea legislativa." Per questo, l'Assemblea si impegna "ad avviare un percorso volto a introdurre nella normativa regionale, compresi i regolamenti interni di funzionamento degli organi regionali, principi e provvedimenti tali da perseguire la piena rappresentanza di genere; a coinvolgere in tale percorso organismi e associazioni della rappresentanza sociale, istituzionale e di genere attraverso la collaborazione degli assessorati e delle commissioni assembleari competenti, in particolare della neo costituita Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini (...); **impegna la Giunta** ad assumere i principi sopraesposti quali informatori dell'azione programmatica e amministrativa in ogni sede di confronto, di rappresentanza e di decisione." (Votata il 28 febbraio 2012).

Riequilibrio di genere nei CdA

L'Assemblea legislativa sollecita il Ministero competente a provvedere all'emanazione del regolamento governativo di attuazione previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 120 del 2011; **impegna la Giunta** a farsi parte attiva per la "piena attuazione di tale disciplina, promuovendo un'azione di monitoraggio rispetto alle società pubbliche interessate dall'applicazione della predetta legge n. 120 in ambito regionale, al fine di verificarne il livello di adeguamento alle disposizioni della stessa; e a promuovere un'azione di sensibilizzazione in merito, favorendo il raggiungimento degli obiettivi della legge sul territorio regionale, anche attraverso l'istituzione di albi di competenze." (Votata il 20 novembre 2012)

Medicina di genere

Considerate le evidenze scientifiche e i dati di genere relativi alle patologie e alle acclerate differenze tra donne e uomini nella rispondenza a farmaci e cure, l'Assemblea legislativa **impegna la Giunta regionale** "a inserire tra gli obiettivi di sistema del piano socio-sanitario in via di definizione la promozione ed il sostegno alla medicina di genere quale approccio inter-

disciplinare tra le diverse aree mediche, al fine di delineare migliori criteri di erogazione del servizio sanitario che tengano conto delle differenze di genere e siano oggetto di una rendicontazione annuale; ad individuare e promuovere, per quanto di competenza, percorsi che garantiscano, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, la presa in carico del paziente tenendo conto delle diversità di genere ..; ad assumere le iniziative utili in tutte le sedi preposte di confronto e negoziazione con il Ministero della salute per sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica medica e farmacologica rivolta alla medicina di genere (...). (Votata il 5 dicembre 2012)

Certificazione *Breast unit*

L'Assemblea legislativa **impegna la Giunta** a sostenere le esperienze territoriali già in essere di Unità senologiche multidisciplinari e a favorire la costituzione, attivazione e certificazione, come raccomandato dall'Unione europea, di quelle che rispondano ai requisiti qualitativi specifici richiesti, in una logica di solida rete di trattamento specializzato del cancro alla mammella per la salute e la vita delle donne. (Votata il 5 dicembre 2012)

Parità nello Sport

La Risoluzione **impegna la Giunta** *“a far proprie le raccomandazioni della Carta europea dei diritti delle donne nello sport e le successive indicazioni del Parlamento europeo integrando il tema della parità e della prospettiva di genere nello sport nelle politiche regionali; a promuovere l'equa partecipazione di donne e uomini nei diversi organismi dirigenziali e in tutte le posizioni di potere del mondo dello sport; a promuovere, nell'ambito dell'attività svolta dall'osservatorio regionale dello sport, approfondimenti specifici sulla partecipazione delle donne e delle bambine alla pratica sportiva, che possa produrre dati disaggregati capaci di evidenziare l'impegno di donne e bambine nella pratica sia agonistica che amatoriale; a favorire la pratica sportiva per le bambine e donne di qualunque età, provenienza sociale e culturale, a partire dal sistema scolastico regionale, al fine di promuovere la salute e il benessere femminili; a favorire una cultura dello sport che sia occasione di contrasto attivo agli stereotipi di genere e promozione dell'accesso alle varie discipline rimuovendo ogni ostacolo, considerando a tal fine studi e progettazioni volti a spazi urbani e struttu-*

rali adeguati (...)" . (Votata il 5 dicembre 2012)

Cultura di genere

L'Assemblea legislativa **impegna la Regione** "(...) a promuovere e dare piena diffusione alla cultura di genere, considerandone la funzione di necessario correttivo alla disparità esistente tra donne e uomini nei vari ambiti sociali, finalizzato a radicare in senso più ampio il rispetto e la valorizzazione di tutte le differenze; a sostenere adeguatamente l'attività dell'associazionismo femminile di promozione culturale e artistica, rendendo più significativa la partecipazione diretta e indiretta della Regione ai tanti progetti ed eventi che valorizzano la cultura di genere

sul nostro territorio; a sostenere in questo alveo sia i circuiti bibliotecari che i Centri di Documentazione e ricerca delle donne e di genere, attivando nuove tecnologie, rassegne e premi tematici; a promuovere l'intitolazione di spazi pubblici a personalità meritevoli o a momenti simbolici della storia al femminile, anche attraverso la toponomastica cittadina; ad adottare linee guida per l'inserimento della connotazione di genere nelle attività di comunicazione istituzionale e amministrativa, sia interna che esterna, promuovendo il linguaggio sessuato anche presso le amministrazioni e gli enti locali; a stipulare accordi e protocolli d'intesa con gli ordini professionali, le associazioni di categoria, il Co.re.com e altri soggetti interessati, al fine di codificare uno strumento incisivo antidiscriminatorio rivolto ai media, relativamente alla sfera di competenza regionale." (Presentata il 15 marzo 2013).

Regione Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa
Commissione per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini

Reggio Emilia
18 maggio 2012
ore 10.00/13.00

DONNE & DONNE
sulle tracce di **M**atilde di **C**anossa

via Allegri, 9
Aula Magna UNIMORE
(ex Caserma Zuochi)

PRESEDI
Roberta Mori
Presidente Commissione per la Parità Regione Emilia Romagna

SALUTI
Sonia Masini
Presidentessa della Provincia di Reggio Emilia

Natalia Maramotti
Assessore alla Cultura della comunità, Pari Opportunità Comune di Reggio Emilia

PROIEZIONE
Roberta Cardarelli
Professore Ordinario di Didattica e Pedagogia speciale - UNIMORE

Generazioni di donne, cittadinanza e democrazia partecipativa
Sull'attività del progetto realizzato dalle studentesse della V F del Liceo Artistico-Istituto Statale d'Arte "Gaetano Caserio"

Patrizia Comi
Responsabile Servizio Istruzione di Garavato, Diritto e Cittadinanza attiva Assemblea legislativa Regione Emilia Romagna

Maria Grazia Diana
Vigente Scientifica del Liceo Artistico-Istituto Statale d'Arte "Gaetano Caserio"

Mariagiussepina Bo
Insegnante di Educazione del Progetto

SONO STATE INVITATE TUTTE LE PROFESSIONISTE INTERESSATE

ANIMAMO L'EVENTO LE
ex studentesse della V F
Liceo "Gaetano Caserio"

con il patrocinio di
UNIMORE PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Violenza di genere e Convenzione di Istanbul

A seguito dell'emanazione della legge 119/2013 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, questa

Risoluzione **impegna la Giunta regionale** ad attivarsi *“in sede di Conferenza delle Regioni per coordinare l’attività di monitoraggio delle azioni intraprese a contrasto della violenza di genere a livello territoriale, così come indicato dal Piano nazionale straordinario antiviolenza; ad attivarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni affinché venga posta la priorità dell’approvazione di una Legge organica che affronti in modo sistematico e trasversale la promozione di politiche volte alla parità e contro le discriminazioni di genere, il sostegno certo e continuativo dei centri anti-violenza (...)”* **Impegna gli Europarlamentari eletti in Emilia-Romagna** a fare quanto di loro competenza affinché

ma l'amore non c'entra Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Regione Emilia-Romagna Unione Europea

Bologna, 25 novembre 2013 ore 9,30-13,00
sala "Guido Fanfani", Viale Aldo Moro, 50

Condirettore e coordinatore:
Luca Barberis
Responsabile iniziative TOR Emilia-Romagna

ore 9,30 Salotti
Pina Costi
Presidentessa Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna

ore 10,45 Presenze del video
"La violenza sulle donne raccontata dal padre"
di Sara Di "Un altro genere di comunicazione"

Interventi di:
Giovanna Cosenza
Presidentessa Consorzio Emilia-Romagna

Roberta Masi
Presidentessa Commissione Parità e Coordinamento nazionale organismi POI (operatori)

Il riconoscimento della violenza di genere e il ruolo regionale del servizio per l'accoglienza
Antonio Orsini
Servizio coordinamento politiche sociali e accoglienza della programmazione e sviluppo del sistema dei servizi

Attività e azioni strategiche del coordinamento dei Centri antiviolenza della Regione Emilia-Romagna
Silvia Iotti
Coordinamento regionale Centri antiviolenza

Proiezione video sulle linee di indirizzo regionali
Le linee di indirizzo regionali per l'accoglienza delle donne vittime di violenza di genere

Teresa Marzocchi
Assessora Politiche sociali - Regione Emilia-Romagna

Letture di brani tratti da "Malamore"
di Giorgio De Gregori
Anna Amadori
Atto 1

La esposizione di trattamento degli uomini maltrattati
Giorgio Pinelli
Centro Diagnosi e Cura Violenti di Modena

Michela Pini
Centro di Accoglienza Uomini Maltrattati di Firenze

ore 12,45 **Respettazione tratta da "La scorta"**
4 storie di coraggio della Ex-Agostino
di e con Marco Codacci e Mara Moscarelli

possa essere accelerato il processo di ratifica degli Stati aderenti ed entrata in vigore della Convenzione d'Istanbul. (Votata il 20 novembre 2013).

In collaborazione con:

Comune di Forlì
Assessorato alla Pubblica Istruzione

Regione Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa
Commissione per la parità e la violenza di genere (art. 10 della legge 119 del 2011)

Parlamento Europeo

IMMAGINI CHE
IMMAGINE DEL FEMMINILE NELLA STAMPA FORLIVISE
Progetto per il tavolo delle associazioni contro la violenza alle donne di Forlì

A cura di
ELISA GIOVANNETTI e ALICE MELANDRI

Gruppo di lavoro:
BEATRICE BETTI, CAMILLA BRUSCHI, CHIARA RUSINARO, ROBERTA COLIOLA, ELISA DAMIANI, GIULIA MENGOLINI, MARILENA TESEI

Contrasto alla tratta e schiavitù sessuale

L'Assemblea legislativa si impegna e impegna la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione al fenomeno della violenza di genere riferito alla tratta, alla schiavitù sessuale, ai matrimoni forzati e ad ogni altra forma di violazione dei diritti umani e della libertà personale delle donne e dei

minori, valorizzando ulteriormente la collaborazione con i soggetti sociali già impegnati in questo campo; a promuovere, anche nelle sedi nazionali, i progetti di emersione dall'illegalità e per l'integrazione delle vittime di tratta e sfruttamento qual è "Oltre la strada"; a promuovere a tutti i livelli interventi normativi volti alla conoscenza e al contrasto del fenomeno, nonché al sostegno alle vittime per l'esigibilità dei propri diritti costituzionalmente garantiti. (Votata il 20 novembre 2013).

Nelle Audizioni conoscitive tematiche convocate dalla Commissione assembleare per la parità aperte ad enti, organizzazioni e associazioni interessate, sono stati coinvolti circa 520 soggetti esterni pubblici e privati.

- 17 maggio 2013 **Rappresentanza paritaria nel sistema elettorale**, relazione introduttiva di **Francesca Rescigno** (*Docente di Diritto Pubblico, Università di Bologna*)
- 27 maggio 2013 **Salute, benessere femminile e medicina di genere**, relazione di **Flavia Franconi** (*Docente di Farmacologia Cellulare e Molecolare della Facoltà di Farmacia, Università di Sassari*)
- 7 giugno 2013 **Prevenzione e contrasto alla violenza di genere**, relazione di **Barbara Spinelli** (*Avvocata, Giuristi democratici, Piattaforma CEDAW*)
- 10 giugno 2013 **Occupazione femminile e condivisione delle responsabilità sociali: conciliazione dei tempi di vita e di lavoro**, relazione di **Tindara Addabbo** (*Prof.ra associata in Economia del lavoro e Macroeconomia, Università di Modena e Reggio*)
- 14 giugno 2013 **Il rispetto del genere nella cultura e nell'educazione per una società inclusiva**, relazione di **Rossella Ghigi** (*Responsabile scientifica Centro studi sul genere e l'educazione CSGE, presso il Dipartimento di scienze dell'educazione Università di Bologna*)
- 24 giugno 2013 **Rappresentazione femminile nella Comunicazione**, relazione di **Cecilia Robustelli** (*Docente Università di Modena e Reggio - Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, già Consulente dell'Accademia della Crusca*).

Il confronto sui temi e le politiche di genere, sulla necessità di una strategia più incisiva per affermare i diritti delle donne, non si limita alla comunità emiliano-romagnola. Il **coordinamento nazionale della conferenza Organismi**



di Parità delle Regioni italiane, assunto nel 2012 dalla presidente della Commissione Roberta Mori, consente di ampliare gli scambi e rafforzare le proposte congiunte volte ad una compiuta democrazia paritaria. Una tappa significativa è l'incontro svolto a Bologna il **3 luglio 2013**, con il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome

Vasco Errani, a cui gli Organismi di Parità regionali hanno chiesto di stabilire una relazione diretta e una collaborazione costante tra le rispettive Conferenze. Stessa richiesta è stata rivolta alla Conferenza nazionale delle Assemblee legislative, rappresentata in occasione dell'incontro dalla presidente **Palma Costi**, delegata alle Pari Opportunità. L'obiettivo dell'uguaglianza sostanziale e della lotta contro le discriminazioni di genere è stato fissato in un Documento di indirizzo, che impegna le rappresentanze istituzionali delle Regioni italiane sui seguenti punti: prevenzione e contrasto della violenza contro le donne come sancito dalla Convenzione di Istanbul, doppia preferenza di genere nelle normative elettorali regionali, attuazione del riequilibrio nella composizione dei CdA societari, applicazione dell'approccio di genere in medicina, incentivazione all'occupazione femminile e alle misure di conciliazione, corretta rappresentazione delle donne nella comunicazione pubblica. Presenti all'incontro le presidenti delle commissioni e consulte femminili delle Regioni Basilicata, Calabria, Friuli, Lazio, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

19 luglio 2013:

vengono consegnate alla Presidente dell'Assemblea Legislativa, Palma Costi, le 11.440 firme raccolte sul progetto di legge di iniziativa popolare **per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne** presentato dalla Conferenza regionale delle Donne Democratiche e adottato dai Consigli comunali di Modena, Cattolica, Ravenna, San Felice sul Panaro e Traversetolo. I tre progetti di legge di iniziativa popolare sono stati dichiarati ammissibili dalla Consulta di Garanzia statutaria e iscritti in Assemblea.



presentato dalla Conferenza regionale delle Donne Democratiche e adottato dai Consigli comunali di Modena, Cattolica, Ravenna, San Felice sul Panaro e Traversetolo. I tre progetti di legge di iniziativa popolare sono stati dichiarati ammissibili dalla Consulta di Garanzia statutaria e iscritti in Assemblea.

- Con **L. R. 16 del 24 ottobre 2013**, è stata **attribuita alla Commissione per la Parità la funzione preparatoria e referente in ordine al progetto di legge quadro regionale in materia di pari opportunità**, ai progetti di legge regionali contro la violenza di genere e le discriminazioni, e a eventuali altri progetti di legge regionali attinenti e abbinabili.

L'impostazione tematica e la struttura del progetto di legge quadro vengono condivisi in sede di Commissione nella seduta del 13 dicembre 2013. I/le commissari/e discutono e approvano i temi e l'articolazione proposta e danno mandato alla presidente Mori di procedere all'elaborazione coinvolgendo sia l'ufficio legislativo dell'Assemblea legislativa, per un vaglio tecnico di legittimità del testo, sia gli Assessorati competenti per verificare le possibilità di integrazione degli strumenti, con l'impegno di convocarsi nuovamente sul progetto di legge una volta terminate tali verifiche.

Nei mesi successivi prosegue la stesura degli articoli, seguita dal confronto con le strutture, un lavoro complesso ma proficuo anche grazie al coordinamento del Servizio *Affari legislativi e qualità dei processi normativi* della

Giunta. Il progetto di “Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere” viene presentato il 9 maggio 2014 a firma Roberta Mori, pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale Regionale del 14 maggio *per la consultazione della società regionale*. Alla prima firmataria dell’Oggetto 5534 si aggiungono le firme di Pariani, Moriconi, Meo, Donini, Casadei, Serri, Manfredini, Malaguti, Mandini.

Il 27 maggio 2014 la Commissione per la Parità decide l’abbinamento dei tre progetti di legge di iniziativa popolare con il testo base Oggetto 5534 e nomina relatrice la consigliera Mori all’unanimità dei presenti. La Commissione assembleare indice l’Udienza conoscitiva con esame dei progetti di legge 5534 (testo base), 4469, 4470, 4795. Novanta le persone che hanno partecipato alla consultazione svoltasi il 9 giugno 2014 nella Sala polivalente “Guido Fantì”, una trentina gli interventi orali e circa altrettante le osservazioni o richieste di emendamento scritte depositate nei giorni successivi.

Il 18 e 20 giugno la Commissione in sede referente, presieduta per l’occasione dalla vicepresidente Moriconi, discute ed approva i 45 articoli del progetto di legge, che nel frattempo ottiene il parere favorevole delle Commissioni Bilancio, Politiche economiche, Politiche per la salute e sociali, Cultura Scuola Formazione.

Tutto è pronto per l’approdo in Aula!



Al termine dell'Udienza Conoscitiva, 9 giugno 2014



La presentazione alla Stampa del Progetto di Legge, 10 giugno 2014

Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere

Seduta Assemblea legislativa del 25 giugno 2014

Relazione in Aula della prima firmataria e relatrice

Presidente Avv. Roberta Mori

Gentili Colleghe e Colleghi, Cortese pubblico intervenuto, il portato delle questioni che andremo a ragionare e discutere trova fondamento in autorevoli fonti del diritto e dei diritti ... nella nostra **Carta Costituzionale**, nei **Trattati dell'Unione**, in numerose direttive europee e normative italiane, nelle dichiarazioni dell'ONU, nella **Convenzione di Istanbul** e oltre.

Sì, perché la parità non è un'opinione ma un diritto e la democrazia paritaria non è un vezzo femminile, bensì una componente essenziale del principio di uguaglianza sostanziale, di qualità e benessere sociale, nonché dello stesso concetto di sviluppo umano. Sviluppo umano inteso, citando le **Nazioni Unite**, come *“un processo di ampliamento delle scelte delle persone, un processo di continua eliminazione dei vincoli che impediscono loro di agire liberamente e di operare per realizzare stili di vita che rispecchiano la loro natura e i loro valori profondi”*.

Quando, dunque, si dichiara di sostenere le pari opportunità, di sostenere la parità, in particolare di sostenere la **soggettività femminile**, non solo si riconosce l'importanza di garantire la libera, piena, autonoma espressione delle donne nella società, ma si afferma **un ruolo attivo delle collettività e delle Istituzioni nel concorrere a formarla** questa soggettività, questa autonomia, mettendo al centro dello sviluppo la persona, in modo tale da assicurare *empowerment* e partecipazione, uguaglianza di opportunità tra uomini e donne, assenza di discriminazioni, equità.

La Regione Emilia-Romagna raccoglie la sfida, nei limiti delle proprie competenze, nella difficoltà di affermare una cultura paritaria matura in un contesto nazionale faticoso e affaticante, **nel tentativo di passare dalle “sentite paro-**

le” a commento delle cronache nere ai fatti, con l’ambizione di contribuire a sconfiggere la violenza sulle donne come fenomeno odioso frutto di un’impostazione arcaica e paternalistica della società che stenta ad emanciparsi.

Una visione dei diritti, dunque, non statica, immobile, impermeabile, ma una visione dinamica, in cammino, in espansione e permeabile all’evoluzione della società, perché la politica e le istituzioni hanno la capacità di interpretarla.

Ecco perché, nonostante tutto, noi siamo qui ... uomini e donne, consiglieri e consigliere regionali, con le nostre legittime posizioni, le nostre diversità, le nostre finanche marcate differenze, a farci carico di un pezzetto della fatica dello sviluppo, dell’innovazione, del cambiamento propulsivo per un presente e un futuro migliori ... e io, anche solo per questo, **vi ringrazio tutti e tutte.**

Nessuno escluso.

La proposta di legge che ci apprestiamo ad esaminare titolata “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere” viene consegnata all’attenzione dell’Aula dopo un intenso percorso di studio, approfondimento, condivisione e partecipazione, la cui piena e collegiale legittimazione può essere fatta risalire alla istituzione della stessa Commissione per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini in attuazione dello Statuto regionale con L. R. 15 luglio 2011 n. 8, ma ancora più direttamente in forza del potere d’iniziativa legislativa in sede referente di cui all’art. 3 bis della L. R. 24 ottobre 2013 n. 16.

L’impianto della legge si fonda su circa una decina di risoluzioni tematiche licenziate all’unanimità dall’aula che vanno dalla violenza di genere alla medicina di genere, dalla democrazia paritaria alla cultura di genere; si basa su sedici informative di approfondimento che la Commissione per la parità ha svolto sia con tutti gli Assessorati di riferimento (che ringrazio per la collaborazione), che con soggetti qualificati quali ad es. la Consigliera di parità regionale, il Corecom, la Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; si fonda su una **lettura autentica dei bisogni espressi dalle donne che subiscono violenza**, costruita intorno alle visite ai Centri antiviolenza della Regione Emilia-Romagna, durante le quali come consiglieri e consigliere dei territori abbiamo potuto apprezzare i servizi, il pensiero, la motivazione, l’esperienza e la competenza di presidi socio-culturali di prevenzione alla violenza di genere indispensabili; si fonda sull’apporto

di enti locali, organizzazioni, associazioni femminili, università, ordini professionali, sindacati e tanti altri soggetti che ci hanno aiutato nelle sei audizioni conoscitive svolte in Commissione per la parità a centrare temi, proposte, azioni utili al miglioramento di una comunità regionale avanzata, che non si ferma, che non sta a guardare, che si assume la responsabilità, che guida i processi e non li subisce, come abbiamo già dato prova di saper fare in tante altre circostanze.

Questa legge è anche l'esito di un metodo partecipativo originale che ha prodotto una sintesi della volontà istituzionale e rappresentativa, con la volontà popolare, grazie al contributo prezioso del progetto di legge d'iniziativa popolare *"per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'invulnerabilità, del rispetto e della libertà delle donne"*, accompagnato dalla forza di circa dodicimila firme consegnate alla Presidente Costi lo scorso luglio, dall'iniziativa di Enti locali e dall'urgenza di debellare un male che è sulle spalle di tutto il genere umano ... e credo di non esagerare considerati i tragici destini delle donne nel mondo a cui assistiamo quotidianamente. E in questo momento il pensiero corre simbolicamente alle studentesse nigeriane ancora prigioniere e a tutte quelle donne senza volto a cui esprimiamo la nostra vicinanza e oggi il nostro impegno solenne.

Una legge, dunque, che traccia un orizzonte di azioni positive, mette a sistema ciò che abbiamo con la necessità di un coordinamento più efficace ed efficiente, afferma un'idea di società.

Quale idea di società?

- Una società che concorre all'attuazione della Costituzione, promuovendo la rappresentanza paritaria nei luoghi della decisione, rimuovendo gli *"ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle cariche elettive"* e conseguentemente dotandosi prima delle prossime elezioni regionali di **correttivi paritari nella legge elettorale regionale;**
- una società che persegue gli obiettivi di educazione e formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura del rispetto e della non discriminazione fin dalla scuola per **superare gli stereotipi** che ingabbiano, che negano l'autodeterminazione femminile, anche con l'istituzione di borse di studi di genere, perché prima dell'azione ci deve sempre essere un pensiero solido su cui appoggiarla;
- una società che riconosce la necessità di una correzione, anche se postu-

ma e tardiva, alla narrazione dei protagonismi nella storia, nella filosofia, nell'arte, nella cultura, nelle scienze, riconoscendo il ruolo di tanti talenti femminili che costituiscono un esempio plastico, un modello alternativo esemplare per le giovani generazioni, valorizzando i centri di documentazione femminile, la biblioteca delle donne, gli archivi e **i luoghi di memoria in cui il sapere delle donne trascina di senso e significato;**

- una società che riconosce anche nel linguaggio il maschile e il femminile della realtà e riconoscendolo lo rispetta senza neutralizzare le identità, perché siamo in Italia e non nell'antica Roma e il genere neutro non esiste, anzi la sua scomparsa è frutto, cito testualmente, "*di una logica semplificazione del sistema linguistico*". Se quindi oltretutto vi è pure una logica di semplificazione ... come potremmo resistere?
- Una società che si ribella di fronte alla **rappresentazione distorta, discriminante e strumentale dell'immagine femminile** e promuove una rappresentazione autentica delle competenze e dei talenti delle donne, anche valorizzando creatività pubblicitarie alternative con un riconoscimento pubblico annuale;
- Una società che ha a cuore il benessere dei propri concittadini e che esige una prestazione sanitaria appropriata sia per gli uomini che per le donne, **coogliendo la medicina di genere come lo sviluppo di un approccio ancora più competente e personalizzato alla prevenzione, alla cura, ai bisogni di salute e benessere della comunità**. Non dunque una medicina delle donne, non dunque un'ulteriore branca della medicina ... metodi di ricerca, di approccio, a partire dal medico di famiglia fino alle aziende, in una logica di rafforzamento dei servizi e presidi territoriali della rete socio-sanitaria territoriale, consultori *in primis*;
- Una società che vuole colmare il vuoto di pratica sportiva che coinvolge le donne e quindi il loro benessere, dalla post adolescenza alla maturità, promuovendo l'educazione e la cultura sportiva femminile e incentivandone il loro coinvolgimento;
- Una società che favorisce l'avvio e il consolidamento di **attività imprenditoriali a conduzione femminile**, sostiene l'accesso mirato al credito, la concessione di contributi, la stipula di convenzioni con il sistema finanziario a favore delle donne che pur risultando le più affidabili, spesso ne sono escluse;
- Una società che riconosce il merito e il protagonismo di realtà azienda-

li fortemente impegnate in azioni di **conciliazione dei tempi di vita e di lavoro** e di responsabilità sociale per il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori e per la produttività;

- Una società che collabora con lo Stato per contrastare il fenomeno delle **dimissioni in bianco** che colpisce soprattutto le donne e la loro legittima aspirazione alla maternità e al lavoro.

Questi alcuni dei punti salienti, lasciando per ultimo il punto che richiede la maggior responsabilità. **Regione Emilia-Romagna si impegna a promuovere l'idea di una società che si attrezza per prevenire e contrastare a tutto campo la violenza contro le donne**, si impegna a fare la propria parte, consapevole che non tutto è nelle nostre mani, ma che noi ci siamo.

I 45 articoli della legge quadro per la parità hanno come obiettivo ultimo l'attuazione, per quanto di competenza, della Convenzione di Istanbul che recepita e approvata dal Parlamento, diventerà obbligatoria ad agosto e che, per prevenire e contrastare la violenza di genere, mira - cito testualmente dall'art. 1 - *"al rafforzamento dell'autonomia e dell'autodeterminazione delle donne"*, nonché -aggiungo io- alla consapevolizzazione della società e degli uomini della portata culturale di un fenomeno che affonda le proprie radici nella notte dei tempi.

110 femicidi in Italia nel 2013, 9 in Emilia-Romagna. Una condanna senza appello.

Con la legge, oltre a tutte le azioni preventive e di sistema messe in campo, proponiamo di agire concretamente con azioni peculiari, trasversali e pervasive.

- Introduciamo il "codice di prevenzione", già attivo in diverse sedi, quale percorso di accoglienza integrato e multidisciplinare nei Pronto soccorso del territorio regionale, dedicato a chi subisce violenza, garantendo riservatezza e protezione alle vittime, in particolare di violenza domestica;
- Istituiamo l'osservatorio regionale e il monitoraggio permanente sulla violenza di genere e sulle azioni di prevenzione e contrasto in collaborazione col Coordinamento dei Centri antiviolenza;
- Rafforziamo il sostegno e il rapporto con tutti i soggetti attivi della rete, in particolare riconoscendo al Coordinamento regionale dei centri antiviolenza e all'associazionismo femminile un ruolo di interlocutori competenti per la pianificazione delle politiche di settore;
- Sosteniamo le iniziative degli enti locali per il sostegno abitativo alle vit-

time, le progettualità volte alla formazione e all'inserimento lavorativo come perno per l'autonomia di scelta e di uscita dalla violenza;

- Introduciamo il Piano regionale contro la violenza di genere che, unitamente alle linee di indirizzo per l'accoglienza delle donne che hanno subito violenza, costituisce una programmazione rigorosa e misurabile delle azioni di prevenzione e contrasto;
- Affrontiamo, in continuità con l'impegno già profuso dalla Regione e dalle associazioni, e promuoviamo interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù, dei matrimoni forzati, delle mutilazioni genitali femminili;
- Introduciamo la facoltà per la Regione di valutare, nei casi di violenza di genere di particolare impatto e rilevanza sociale, di costituirsi parte civile, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno di azioni di prevenzione contro la violenza di genere.

Tutti questi impegni e molto altro, insieme ad una concreta attuazione e operosa efficacia della legge, vanno di pari passo con i cd. "strumenti del sistema paritario" che consentono una dialettica e un monitoraggio permanente della legge, una verifica costante, ma anche uno sforzo di programmazione coordinata potente per imprimere senso di marcia, trasparenza e rendicontabilità delle politiche di genere.

Quali strumenti?

- Il bilancio di genere come rendicontazione sociale dell'integrazione della prospettiva di genere nella programmazione economica delle politiche pubbliche regionali;
- Le statistiche di genere in quanto le rilevazioni, l'elaborazione e la diffusione di dati, indagini, statistiche di interesse regionale saranno adeguate in termini di genere;
- Il tavolo regionale permanente per le politiche di genere come organo consultivo della Regione, coordinato dall'Assessorato alle pari opportunità, che avrà il compito di coinvolgere tutte le rappresentanze regionali dei soggetti attivi nella rete di sostegno alla parità;
- L'Area di integrazione per la valutazione dell'impatto delle politiche di genere costituita da tutte le direzioni generali degli Assessorati, già attiva e operante, ma che la legge istituisce in modo formale;
- Il Centro regionale contro le discriminazioni, come ulteriore punto di con-

tatto nella rete orizzontale contro le discriminazioni;

- La Conferenza delle elette: per innervare i tutti i gangli dell'amministrazione locale i semi benefici della parità e scambiare buone prassi amministrative.

Tante sono le cose che vorrei dire, tanti i ringraziamenti che vorrei fare.

Ci sarà tempo e modo... chiudo dicendo che questo... è solo l'inizio.

Grazie.



25 giugno 2014

Estratto dai Verbali della seduta dell'Assemblea legislativa del 25 giugno 2014

5534 - *Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri Mori, Pariani, Moriconi, Meo, Donini, Casadei, Serri, Manfredini, Malaguti, Mandini recante:*

Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere

4469 - 4470 - 4795 (Abbinati) - *Progetti di legge d'iniziativa popolare recanti:*

Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne

In dibattito generale intervengono i consiglieri *Franco Grillini, Mauro Manfredini, Gabriella Meo, Mauro Malaguti, Sandro Mandini, Rita Moriconi, Thomas Casadei, Andrea Leoni, Stefano Bonaccini, Monica Donini, Liana Barbatì, Paola Marani, Silvia Noè, Andrea Defranceschi e gli assessori Donatella Bortolazzi, Teresa Marzocchi.*

Sull'argomento in oggetto i risultano sedici proposte di emendamento, e precisamente:

- una a firma del consigliere Manfredini;
- una a firma del consigliere Casadei;
- quattordici a firma dei consiglieri Leoni, Bazzoni, Villani, Bignami, Aimi, Lombardi, Bartolini.

Previe separate votazioni, nel corso delle quali hanno la parola i consiglieri *Mori e Leoni*, l'Assemblea:

- approva l'emendamento a firma Casadei;
- approva l'emendamento a firma Manfredini;
- respinge tredici proposte di emendamento a firma Leoni, Bazzoni, Villani, Bignami, Aimi, Lombardi e Bartolini;
- risulta ritirata una proposta di emendamento a firma Leoni, Bazzoni, Villani, Bignami, Aimi, Lombardi e Bartolini;
- approva i singoli articoli.

In dichiarazione di voto finale intervengono i consiglieri *Anna Pariani, Mauro Manfredini, Gianguido Bazzoni*.

Procedutosi alla votazione con l'uso del dispositivo elettronico, a scrutinio palese, con la registrazione dei nomi e alla verifica della regolarità della stessa da parte dei segretari e degli scrutatori, il presidente comunica il seguente risultato:

Presenti 35

Assenti 15

Favorevoli 32

Contrari 3

Astenuti 0

Presidente (Palma Costi): "Proclamo approvata la legge riguardante: **Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere**. Ringrazio davvero questa Assemblea per il livello e la qualità degli interventi di tutti, sia di minoranza che di maggioranza, perché devo dire che veramente è stata una pagina, credo, importante per la storia di questa nostra Assemblea. Grazie."

LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE

Bollettino Ufficiale n. 182 del 27 giugno 2014

TITOLO I

Disposizioni generali e norme di principio

Art. 1

Principi

1. In attuazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) ratificata e resa esecutiva con la legge 14 marzo 1985, n. 132 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979), della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge 27 giugno 2013 n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Trattato sull'Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, comma 7, della Costituzione, e dello Statuto regionale, la Regione Emilia-Romagna e gli Enti locali, aderendo ai principi della Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale promossa dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, nel rispetto delle competenze dello Stato, concorrono alla realizzazione dell'eguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, allo sviluppo di un sistema regionale ispirato ai principi della cittadinanza sociale responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle diversità che compongono la Comunità regionale, e alle pari opportunità.

2. La Regione Emilia-Romagna favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la soggettività e l'autodeterminazione femminile come elemento di cambiamento e progresso della società; contrasta ogni tipo di violenza e discriminazione di genere in quanto lesive dei diritti umani, della libertà, della dignità

(*) Testo non ufficiale. La sola stampa del Bollettino Ufficiale ha carattere legale.

e dell'inviolabilità della persona; promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, cura e benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisce l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini; promuove e coordina azioni e strumenti volti all'attuazione della presente legge nel rispetto di quanto disposto dalle norme internazionali, comunitarie e nazionali, e da leggi e programmi regionali.

3. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, conformano la propria attività al metodo della collaborazione istituzionale, nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione tra i livelli di governo nonché del principio di sussidiarietà. È promossa altresì la collaborazione e la partecipazione delle parti sociali ed economiche interessate alle politiche per la parità e contro le discriminazioni di genere mediante un confronto costante.

Art. 2

Finalità

1. La presente legge ha come oggetto la rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole, nonché di ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, in particolare delle bambine, delle ragazze e delle donne, che di fatto ne limiti la libertà, impedisca il pieno sviluppo della personalità e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione.

2. La Regione valorizza la differenza di genere e l'affermazione della specificità, libertà e autonomia femminile per il raggiungimento della parità giuridica e sociale tra donne e uomini, raccordandosi con le donne elette nelle istituzioni, le parti sociali, gli organismi che si occupano di pari opportunità e discriminazioni di genere, i centri anti violenza, le rappresentanze femminili delle realtà economiche, imprenditoriali, professionali e del lavoro, nonché le associazioni femminili, i centri di documentazione delle donne e gli istituti culturali per la promozione della cultura delle differenze di genere presenti nella regione.

3. La Regione agisce contro la violenza di genere ovvero quella perpetrata ai danni delle donne, come manifestazione discriminatoria ed espressione più grave di relazioni di potere diseguale tra uomini e donne.

4. Essa elabora politiche di prevenzione mediante correttivi paritari e misuratori di equità al fine di contrastare le disparità in ogni campo e valutare il raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

5. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) genere: si assume la definizione di cui all'articolo 3 lettera c), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge n. 77 del 2013 per cui "con il termine 'genere' ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini";
- b) democrazia paritaria: uguaglianza sostanziale tra donne e uomini che condividono il potere e lo spazio pubblico e privato ai sensi dei principi di cui alla Carta Costituzionale;
- c) correttivi paritari: strumenti di accompagnamento che favoriscano la piena attuazione della Costituzione a garanzia della parità tra donne e uomini;
- d) medicina di genere: lo studio delle differenze tra le funzioni vitali di uomini e donne e la loro esperienza relativa alla stessa malattia finalizzata all'appropriatezza della prestazione sanitaria. Indaga le relazioni tra l'appartenenza al genere sessuale e l'efficacia delle terapie nel trattamento delle patologie;
- e) misuratori di equità: indicatori diretti a valutare il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge;
- f) linguaggio di genere: linguaggio che rispetta e trasmette l'identità che deriva dalle caratteristiche socio-culturali di appartenenza al genere, finalizzato a contrastarne una presunta neutralità;
- g) violenza nei confronti delle donne: si assume la definizione di cui all'articolo 3

lettere a), b) e d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per cui «a) con l'espressione violenza nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata», «b) l'espressione violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»; «d) l'espressione violenza contro le donne basata sul genere designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato»;

- h) centri antiviolenza: presidi socio-assistenziali e culturali a servizio delle donne, che operano attraverso pratiche di relazione tra donne in collaborazione con la rete integrata dei soggetti impegnati nella prevenzione della violenza di genere e che hanno come finalità primaria l'accoglienza delle donne, anche con figli o figlie, minacciate o che hanno subito violenza, fornendo consulenza, ascolto e sostegno;
- i) case rifugio: strutture ad indirizzo segreto di accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza e loro figli o figlie minori nell'ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale;
- j) discriminazione di genere: ogni distinzione, disposizione, criterio, prassi, atto, patto, comportamento o limitazione basata sul sesso o sull'orientamento di genere, che abbia l'effetto o lo scopo diretto o indiretto di produrre una disparità di trattamento lesiva della dignità in ragione del sesso, ai sensi delle definizioni di discriminazione diretta e indiretta e di molestie e molestie sessuali di cui alla direttiva 2006/54/CE recepita con decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione));
- k) politiche di conciliazione e condivisione: insieme di misure che hanno

l'obiettivo di mettere le persone nelle condizioni di poter armonizzare e affrontare al meglio tutti gli aspetti della vita, dal lavoro retribuito all'ambito familiare, dal tempo per sé, a quello dedicato all'impegno sociale e politico, fornendo la chiave di una nuova condivisione e trasformazione dei ruoli assunti da donne e uomini nella suddivisione dei compiti e delle responsabilità sia nella sfera pubblica che in quella privata;

- l) diversity management: disciplina di gestione delle risorse umane e dell'organizzazione che si sostanzia in strumenti, interventi, progetti finalizzati a gestire e a valorizzare le diversità;
- m) educazione di genere: educare alla parità e al rispetto delle differenze mediante l'inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica, sia sotto il profilo teorico che operativo;
- n) bilancio di genere: rendicontazione sociale dell'integrazione di una prospettiva di genere nella programmazione economica delle politiche pubbliche mediante riclassificazione delle voci di bilancio, schede di analisi esplicative ovvero ogni altra modalità che ne evidenzia l'impatto sulla popolazione femminile e maschile.

TITOLO II

Sistema della rappresentanza

Art. 4

Rappresentanza paritaria nel sistema elettorale

1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente a quanto previsto dall'articolo 117, comma 7, della Costituzione, promuove la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle cariche elettive, e si doterà a tal fine, con successivi interventi legislativi, di una specifica normativa, introducendo correttivi paritari volti al perseguimento di una compiuta democrazia paritaria fin dalle prossime elezioni regionali.

Art. 5

Rappresentanza paritaria nelle società controllate

1. La Regione Emilia-Romagna nelle società controllate di cui all'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, assicura l'applicazione di quanto previsto dall'ar-

articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n.120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati).

2. La Regione Emilia-Romagna, a tal fine, promuove azioni di monitoraggio, costituendo un'apposita sezione di genere nell'albo regionale delle nomine di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).

Art. 6

Rappresentanza paritaria diffusa

1. La Regione Emilia-Romagna in collaborazione con gli enti locali favorisce iniziative di promozione della rappresentanza paritaria in tutti gli organismi associativi operanti sul territorio regionale.

2. La Regione Emilia-Romagna e gli enti locali nella predisposizione di bandi, forme di collaborazioni, selezioni, si impegnano ad adottare, laddove compatibili con la normativa nazionale e con il diritto dell'Unione Europea, criteri di valutazione volti a valorizzare i soggetti che contribuiscano a promuovere o abbiano promosso nell'ambito della propria organizzazione i principi egualitari e antidiscriminatori di cui alla presente legge, come l'equilibrio della rappresentanza nella governance, la previsione della responsabilità sociale d'impresa in materia antidiscriminatoria, l'adozione di soluzioni conciliative dei tempi di vita e di lavoro.

3. I criteri applicativi dei correttivi paritari in atti, delibere e procedimenti amministrativi regionali saranno elaborati ed attuati da ciascuna direzione generale per le materie di competenza.

TITOLO III

Cittadinanza di genere e rispetto delle differenze

Art. 7

Educazione

1. La Regione Emilia-Romagna, anche attraverso il Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'articolo 41, i centri antiviolenza e le associazioni fem-

minili di comprovata esperienza e radicamento territoriale, sostiene progetti e iniziative in ogni scuola di ordine e grado volti a perseguire gli obiettivi di educazione e formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell'essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell'identità di genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale.

2. La Regione, anche in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, università, scuole e istituti, enti di formazione, centri documentazione delle donne e di genere, promuove progetti che:

- a) favoriscano in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e l'università, un approccio multidisciplinare e interdisciplinare al rispetto delle differenze, al superamento degli stereotipi e delle discriminazioni multiple, allo studio dei significati socio-culturali della sessualità e dell'identità di genere;
- b) evidenzino l'esemplarità delle personalità femminili distinte nel campo della filosofia, della storia, dell'arte e della cultura, dell'impegno sociale e nel mondo del lavoro, degli studi scientifici e matematici, dell'impresa e della politica, delle istituzioni e in ogni ambito rilevante per l'educazione e l'istruzione scolastica.

3. La Regione, su proposta della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini, istituita dalla legge regionale 15 luglio 2011, n. 8 (Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini), di seguito denominata Commissione per la parità, promuove l'istituzione di borse di studio per tesi di laurea in differenze di genere e tematiche funzionali al tema.

Art. 8

Cultura

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo delle donne e dell'associazionismo femminile nell'elaborazione e nella diffusione della cultura paritaria come leva fondamentale per il progresso della società, della conoscenza, del comportamento, dei saperi e delle attitudini per l'affermazione del rispetto reciproco nella diversità e nelle differenze, nonché come strumento di prevenzione e contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista anche di tipo omofobico e transfobico.

2. La Regione opera per la divulgazione del ruolo delle donne nella storia, della loro partecipazione alla nascita della Repubblica, alla Costituzione e all'affermazione dei diritti civili e sociali e, a tal fine, promuove e sostiene iniziative e progetti volti ad ampliare la ricerca storica di testimonianze, biografie e iconografie, anche in collaborazione con università, centri di documentazione delle donne, istituti storici e culturali, archivi delle donne, biblioteche delle donne, musei e luoghi della memoria.

3. Per tali finalità, la Regione promuove l'intitolazione da parte degli Enti locali di spazi pubblici, vie, strade, piazze, rotonde delle città dell'Emilia-Romagna a donne meritevoli ed esemplari che possano costituire modelli positivi per le nuove generazioni.

4. La Regione sostiene i centri documentazione delle donne e le biblioteche delle donne nell'opera di alfabetizzazione alla cultura di genere; aggiorna le proprie riviste, cataloghi, pubblicazioni, campagne d'informazione alla luce del rispetto per la soggettività femminile e per un approccio paritario; censisce, attraverso l'Istituto beni artistici, culturali e naturali (IBACN), anche in collaborazione con gli enti locali, le altre istituzioni culturali e centri di documentazione, la dotazione di autrici femminili, integrandone mediante il sistema informativo biblioteche l'eventuale carenza anche nella sezione per ragazzi e ragazze; sostiene i talenti femminili in ogni ambito questi si esprimano.

Art. 9

Linguaggio di genere e lessico delle differenze

1. La Regione riconosce, ai fini di uno sviluppo coerente delle proprie politiche di genere, che la lingua rispecchia la cultura di una società e ne è una componente fortemente simbolica e che l'uso generalizzato del maschile nel linguaggio è un potente strumento di neutralizzazione dell'identità culturale e di genere che non permette un'adeguata rappresentazione di donne e uomini nella società.

2. La Regione Emilia-Romagna opera per riconoscere, garantire e adottare un linguaggio non discriminante, rispettoso dell'identità di genere, identificando sia il soggetto femminile che il maschile in atti amministrativi e corrispondenza, denominazioni di incarichi, funzioni politiche ed amministrative.

3. Al fine di cui al comma 2, sarà predisposta idonea informativa al personale

che tenga conto di una efficace semplificazione linguistica degli atti e di una redazione fedele ad un linguaggio comprensibile e veritiero oltre che rispettoso del genere.

4. Per stimolare e promuovere nuova coscienza linguistica finalizzata a riconoscere la piena dignità, parità, importanza del genere femminile e maschile, le strutture generali competenti in materia di semplificazione, pari opportunità, comunicazione, predispongono una rivisitazione del lessico giuridico e amministrativo di atti, provvedimenti, comunicazioni, nella direzione impressa dall'orientamento europeo e nazionale sul punto mediante raccolta e analisi di buone pratiche, formazione sulle strategie di comunicazione interne-esterne, applicazione di linee guida che potenzino il ruolo della comunicazione di genere, diffusione e promozione dei risultati.

TITOLO IV

Salute e benessere femminile

Art. 10

Medicina di genere e cura personalizzata

1. La Regione Emilia-Romagna tutela il diritto alla salute come sancito dall'articolo 32 della Costituzione, garantendo parità di trattamento e di accesso alle cure con particolare riguardo alle differenze di genere e relative specificità; favorendo la formazione dei professionisti della sanità e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per garantire nell'ambito dell'assistenza un approccio che tenga conto della medicina di genere.

2. Le aziende pubbliche sanitarie, le aziende ospedaliere e le strutture socio-sanitarie della Regione Emilia-Romagna valorizzano l'approccio di genere nella cura e nell'assistenza di donne e bambine, di uomini e bambini; offrono un'informazione corretta ed equa sulle problematiche di salute e sulle differenze di genere; promuovono l'attività scientifica e di ricerca secondo l'ottica di genere, implementando percorsi di ricerca, prevenzione, diagnosi, cura farmacologica e riabilitazione orientate all'equità di genere; realizzano un'attività formativa professionale permanente con l'obiettivo di fornire la conoscenza di problematiche specifiche connesse alla diversità di genere e alla sicurezza sul lavoro.

3. La Regione Emilia-Romagna, anche in collaborazione con lo Stato, università, enti pubblici e privati, mass media e associazioni, promuove mediante appositi accordi campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla salute di genere, sulle patologie genere-specifiche, sulle differenze nella prevenzione e trattamento.

4. Agli obiettivi del presente Titolo sono adeguati tutti i documenti programmatici della sanità regionale, in particolare il Piano sociale e sanitario regionale, al fine di contribuire alla individuazione, promozione e monitoraggio dei determinanti di genere nell'organizzazione del lavoro, nella ricerca interdisciplinare, nei curricula studiorum, nei percorsi diagnostico-terapeutici, nell'uso dei farmaci, nei valutatori dei dati di efficacia e produttività del sistema sanitario, per fornire prestazioni appropriate e cure personalizzate coinvolgendo tutti gli operatori della sanità, in primo luogo i medici di famiglia.

5. L'Agenzia sanitaria e sociale regionale, nell'ambito delle proprie competenze, in forza degli indirizzi approvati dalla Giunta e nel rispetto della presente legge, adotta, nella formulazione dei propri programmi e delle proprie rendicontazioni l'approccio equity oriented, con particolare attenzione alle differenze di genere.

Art. 11

Rete dei servizi e presidi territoriali

1. La rete integrata dei servizi socio-sanitari, ai sensi della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), assume l'approccio di genere come informatore di interventi, programmi, prestazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e relativi piani di zona, oltre che per la formazione del personale e della dirigenza con modalità standard e rilevabili nell'ottica di diversity management.

2. La Regione Emilia-Romagna, nella piena applicazione della legge 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari) e della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), in particolare si impegna a garantire, consolidare e sviluppare le aree di attività connesse ai consultori familiari, nell'ambito del sistema di cure primarie integrato e della pianificazione delle case della salu-

te, quale servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità e paternità responsabili, alla educazione sessuale e alla contraccezione per i giovani, nonché di tutela del benessere delle donne e delle ragazze in un'ottica orientata alla salute e alla medicina di genere.

3. A tal fine, i consultori, in linea con i nuovi ed emergenti bisogni della popolazione e nel rispetto delle normative di settore, individueranno misure organizzative, comunicative e tecnologiche per facilitare l'accesso alle strutture e ai servizi per la prevenzione e diagnosi precoce, educazione alla sessualità e all'affettività, trattamento dei disturbi alimentari e di comportamento; garantiranno continuità e flessibilità assistenziale, apertura oraria e personale addetto adeguati, presenza di équipe multiprofessionali, in particolare a supporto del percorso nascita, dell'informazione sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita e sulle problematiche di infertilità o sterilità mediante la valorizzazione del ruolo dell'ostetrica e della continuità assistenziale tra territorio ed ospedale.

4. L'approccio di genere, l'integrazione multidisciplinare tra i soggetti, le aziende e le agenzie della rete socio-sanitaria territoriale nell'organizzazione e nelle prestazioni sanitarie territoriali sarà rendicontato da un sistema di indicatori di qualità che incideranno sulla valutazione del budget attribuito alle aziende, sulla selezione dei progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all'utenza, sulla produttività.

5. In particolare l'Agenzia sanitaria e sociale regionale e le Aziende del Servizio sanitario regionale si attivano, in collaborazione con gli enti locali dell'Emilia-Romagna, per promuovere piattaforme formative in tema di garanzie di equità, rispetto delle differenze e contrasto alle disuguaglianze, sia nei confronti degli utenti che degli operatori.

6. Nell'ambito della pianificazione della rete territoriale dei servizi si tiene conto della medicina di genere al fine di rafforzare i servizi di prevenzione e promozione del benessere e della salute femminile, nella logica di promuovere l'equità, ridurre le disuguaglianze e favorire il rispetto delle differenze nella programmazione, nella formazione, nell'accesso e nella fruizione dei servizi.

7. La Regione promuove un percorso di accoglienza integrato e multidisciplinare denominato "codice di prevenzione" dedicato a chi subisce violenza, per

l'accesso a tutti i Pronto soccorso del territorio regionale, garantendo riservatezza e protezione alle vittime in particolare di violenza domestica, nonché l'attivazione dei soggetti attivi della rete e dei centri antiviolenza.

8. Nell'organizzazione, costruzione e allestimento degli spazi socio-sanitari pubblici e privati convenzionati, sarà cura della committenza promuovere la realizzazione di progetti rispettosi dell'ottica di genere, delle differenze e dei bisogni di accoglienza dell'utenza tutta, con particolare riguardo per le disabilità.

Art. 12

Sport e qualità del tempo libero

1. Ai fini della presente legge, la Regione riconosce l'attività motoria e sportiva come forma di prevenzione di patologie, promozione della salute della persona e il suo benessere fisico, psichico e sociale, costituendo un arricchimento della vita di comunità, un sostegno alla socializzazione e all'integrazione sociale, un importante strumento educativo per la promozione di stili di vita sani e attivi.

2. La Regione riconosce che le donne e gli uomini hanno diritto al pari accesso alle attività sportive e motorie, nonché agli impianti culturali, sportivi e del tempo libero di qualità; favorisce la partecipazione equa di donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini a tutti gli sport fuori dagli stereotipi di discipline considerate tradizionalmente femminili o maschili; favorisce progetti che avviano alla pratica sportiva considerando l'uso flessibile delle strutture, in particolare per la conciliazione dei tempi di lavoro e di pratica sportiva delle donne nel rispetto delle diverse culture.

3. La Regione, in collaborazione con gli enti Locali, le organizzazioni sportive associative e federali, l'università, le agenzie educative e formative, promuove il coinvolgimento delle bambine, donne e ragazze nell'attività sportiva e motoria; la consapevolezza sulle questioni di genere; i programmi di educazione e formazione sulla cultura sportiva femminile, nonché la costituzione di reti di donne nelle scienze sportive.

4. La Regione, in collaborazione col Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), favorisce una più incisiva copertura mediatica dello sport femminile praticato a tutti i livelli.

TITOLO V

Indirizzi di prevenzione alla violenza di genere

Art. 13

Violenza di genere

1. La Regione Emilia-Romagna, nei limiti delle competenze proprie:
 - a) opera per prevenire ogni tipo di violenza e discriminazione di genere, in quanto lesiva della libertà, della dignità, dell'inviolabilità della persona;
 - b) riconosce la violenza alle donne come fenomeno sociale e culturale da contrastare in tutte le sue forme, come violazione dei diritti umani, come espressione di una cultura discriminatoria e stereotipata basata su relazioni di potere diseguale fra uomini e donne;
 - c) promuove cultura ed educazione nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, delle differenze di genere e dell'uguaglianza tra uomini e donne;
 - d) sviluppa politiche di prevenzione e di sostegno alle vittime e ai minori coinvolti, nonché programmi di recupero degli uomini maltrattanti;
 - e) promuove, in collaborazione con le associazioni, la formazione per l'occupazione delle donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza.
2. La presente legge ha tra i propri obiettivi quello di rafforzare il sistema di prevenzione della violenza di genere previsto dalla normativa regionale vigente e già attivo sul territorio, valorizzando le competenze di tutti i soggetti pubblici e privati impegnati sul tema, al fine di promuovere politiche e azioni integrate dirette ad eliminare la violenza contro le donne in qualsiasi forma essa si manifesti, anche in forza dei principi e delle azioni previste dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

Art. 14

Centri antiviolenza

1. La Regione riconosce la funzione essenziale dei centri antiviolenza di cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni

dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, quali presidi socio-assistenziali e culturali gestiti da donne a servizio delle donne, che hanno come finalità primaria la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne e che forniscono consulenza, ascolto, sostegno e accoglienza a donne, anche con figli o figlie, minacciati o che hanno subito violenza; ne valorizza saperi e modelli di intervento maturati nell'esperienza delle relazioni di pratiche di aiuto tra donne; li sostiene nella loro azione di supporto e rafforzamento dell'autonomia delle donne offese da violenza mediante progetti personalizzati tesi all'autodeterminazione, inclusione e rafforzamento sociale.

2. Nel rispetto dei parametri raccomandati dal Consiglio d'Europa, la Regione favorisce, nell'ambito della programmazione territoriale del sistema locale dei servizi sociali a rete organizzato dagli enti locali, la presenza uniforme sul territorio regionale dei centri antiviolenza e collabora con gli enti locali affinché ne promuovano il radicamento sul territorio per offrire un'assistenza adeguata alle persone offese secondo requisiti di accessibilità, presa in carico, sicurezza e riservatezza.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge regionale n. 2 del 2003, le case e i centri antiviolenza sono parte integrante del sistema locale dei servizi alla persona e costituiscono un riferimento essenziale per le politiche di prevenzione della violenza sulle donne.

4. Per la definizione dei percorsi di presa in carico, delle modalità di collaborazione tra soggetti della rete, dei livelli di prestazione e criteri di accesso, previo parere delle competenti commissioni assembleari, vengono emanate dalla struttura regionale competente apposite linee guida nell'ambito del Piano di azione regionale contro la violenza di genere, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

5. La gestione dei centri antiviolenza è condotta in forma singola o mediante convenzioni con enti locali e Unioni di Comuni, con associazioni di donne, associazioni iscritte ai registri regionali del volontariato o della promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e cooperative sociali, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato.

6. I centri antiviolenza offrono gratuitamente consulenza legale, psicologica,

lavorativa e sociale alle donne che hanno subito violenza, orientandole nella scelta dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, ovvero delle case rifugio di cui eventualmente avvalersi, indirizzandone e favorendone il percorso di reinserimento sociale e lavorativo.

7. Al fine di prevenire ogni forma di discriminazione e di violenza fondata su relazioni affettive, i centri antiviolenza svolgono attività di informazione e sensibilizzazione sulle fenomenologie e sulle cause della violenza e delle discriminazioni, nonché attività formative e culturali per la promozione di una cultura consapevole e rispettosa delle differenze di genere volta al contrasto di tali fenomeni; conducono attività di rilevazione e di monitoraggio degli atti di violenza e discriminazione commessi nell'ambito del territorio di riferimento e redigono rapporti periodici sull'attività espletata che inviano alla Regione per le finalità di cui al presente titolo.

8. La Regione riconosce il coordinamento regionale dei centri antiviolenza quale fondamentale interlocutore per la pianificazione di settore secondo i principi di efficienza ed efficacia nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. Il coordinamento dei centri antiviolenza, che opera in modo integrato alla rete dei servizi, relaziona annualmente esito e consistenza della propria attività alle Commissioni assembleari competenti.

9. La Regione, ai fini dell'attuazione delle politiche di cui al presente articolo, coinvolge ulteriori soggetti dell'associazionismo femminile e rappresentativi di tematiche di genere in enti e organizzazioni, che contribuiscono alla prevenzione della violenza di genere.

Art. 15

Case rifugio e soluzioni abitative temporanee

1. Alle case rifugio, che assicurano sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori, per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato, deve essere garantita la segretezza dell'ubicazione finalizzata alla sicurezza delle persone ospitate.

2. Le donne che hanno subito violenza e i loro figli minori, indipendentemente dallo stato giuridico, dalla residenza nel Comune ove è ubicata la struttura o dalla cittadinanza, possono ricorrere alle case rifugio che applicano la me-

odologia di accoglienza contenuta in una carta dei servizi rispettosa delle linee guida approvate dalla Giunta regionale.

3. Le case rifugio possono essere promosse da enti locali, associazioni o organizzazioni in forma singola o associata che hanno maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne.

4. I centri antiviolenza e le case rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali e si dotano di una carta dei servizi di accoglienza.

5. La Regione e gli enti locali possono individuare immobili a disposizione e non produttivi di reddito da concedere in comodato d'uso ai centri antiviolenza per gli scopi e le finalità espresse dal presente articolo.

6. I Comuni possono promuovere normative di favore o incentivanti per l'assegnazione o locazione di alloggi a donne sole o con figli o figlie minori che hanno subito violenza.

7. Il Comune, a seguito di provvedimento giudiziario, di pubblica sicurezza o amministrativo, può individuare una soluzione abitativa temporanea ed attribuirla direttamente alla donna mettendo a disposizione il patrimonio immobiliare di cui dispone in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo).

Art. 16

Rete regionale integrata di prevenzione e contrasto alla violenza di genere

1. Al fine di prevenire, monitorare, contrastare il fenomeno della violenza di genere, la Regione Emilia-Romagna favorisce il coordinamento di tutti i soggetti istituzionali e non, impegnati sul tema.

2. La Regione favorisce, attraverso la promozione di politiche attive per il lavoro e la formazione professionale, azioni che sostengano le donne ad uscire dalla violenza fisica, economica e psicologica anche attraverso percorsi dedicati di inserimento lavorativo e formativo, in collaborazione con le organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative, i servizi per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e professionali, i centri antiviolenza e le consigliere di parità.

Art. 17

Piano regionale contro la violenza di genere e linee di indirizzo per l'accoglienza

- 1.** Al fine di perseguire con maggior efficacia gli obiettivi di prevenzione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano regionale contro la violenza di genere di durata triennale, che definisce le azioni promosse sulle aree d'intervento individuate.
- 2.** Costituiscono parte integrante del Piano regionale contro la violenza di genere, le linee di indirizzo per l'accoglienza delle donne che hanno subito violenza, al fine di declinare operativamente ed in modo integrato tra tutti i soggetti della rete coinvolti, l'organizzazione della loro presa in carico sia in caso di emergenza sia nella quotidianità.
- 3.** Il Piano regionale è sottoposto dalla Giunta all'approvazione dell'Assemblea legislativa, sentita la Commissione per la parità in sede referente.
- 4.** Le Conferenze territoriali socio-sanitarie (CTSS) concorrono all'attuazione degli indirizzi e alla realizzazione degli obiettivi di cui al Piano, in forza del sistema di pianificazione integrato di interventi di cui alla legge regionale n. 2 del 2003.

Art. 18

Funzioni di osservatorio regionale e monitoraggio permanente sulla violenza di genere

- 1.** La Regione svolge funzioni di osservatorio sui temi di genere, sulla violenza di genere e sulle azioni di prevenzione e contrasto.
- 2.** La Giunta regionale, sentita in sede referente la Commissione assembleare per la parità, disciplina le modalità organizzative, individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio della funzione di osservatorio regionale e a nominarne il responsabile
- 3.** Per l'esercizio delle funzioni di osservatorio, la Regione promuove la collaborazioni con tutti i soggetti funzionali alla realizzazione di una Rete conoscitiva a supporto del sistema di welfare regionale e locale sui temi di genere (RCS), utilizzando, ove possibile il sistema statistico regionale.
- 4.** Le attività dell'osservatorio sono comprese nel Programma statistico regionale.

5. La struttura cui sono assegnate le funzioni di osservatorio svolge i seguenti compiti:

- a) supporto delle politiche regionali, e nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A.3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) acquisisce le fonti ufficiali sui temi di genere e sulla violenza di genere, rileva sistematicamente i dati dalla Rete conoscitiva di supporto (RCS), costruisce e gestisce le banche dati a fini statistici e di ricerca, definisce metodologie di analisi delle diverse tipologie di dati, e le loro integrazioni, e rende disponibili i risultati in apposita sezione del portale web della Regione Emilia-Romagna;
- b) promuove, anche in collaborazione con la Rete dei Centri antiviolenza, l'utilizzo di strumenti per la valutazione dell'efficacia delle politiche di genere;
- c) collabora con l'Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani istituito con legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) sui dati di comune interesse, con gli istituti nazionali, europei ed internazionali coinvolti nello studio della violenza contro le donne;
- d) realizza mappe aggiornate per l'utenza sulla rete dei servizi a disposizione e sostiene all'uopo campagne d'informazione.

Art. 19

Formazione regionale

1. La Regione si avvale anche della collaborazione del coordinamento regionale dei centri antiviolenza e dei soggetti competenti sulle tematiche di genere per promuovere iniziative, percorsi formativi e di aggiornamento per tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano di violenza di genere secondo un approccio di intervento integrato e multidisciplinare.

2. La Regione, nell'ambito della programmazione della formazione professionale, promuove, mediante gli enti accreditati secondo la normativa vigente, formazione specifica per le operatrici dei Centri antiviolenza con particolare riguardo alle competenze dell'operatrice di accoglienza e della casa rifugio.

3. La Regione attua politiche di sensibilizzazione e formazione degli operatori socio-sanitari.

Art. 20

Interventi per uomini maltrattanti

1. La Regione, per favorire il raggiungimento dell'uguaglianza tra i sessi in chiave di prevenzione contro la violenza sulle donne, sostiene e promuove anche in collaborazione con le Aziende USL, specifici progetti e servizi sperimentali, dedicati agli uomini maltrattanti, perché attivino nuove modalità relazionali che escludono l'uso della violenza nelle relazioni d'intimità.
2. L'esito dei programmi attivati per lo scopo di cui al comma 1 sarà presentato annualmente alle Commissioni assembleari competenti.

Art. 21

Interventi per minori testimoni di violenza di genere

1. La Regione, in collaborazione con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) e con la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, in forza dei diritti fondamentali che la Convenzione sui diritti del fanciullo riconosce all'infanzia e all'adolescenza e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge n. 77 del 2013, attua interventi per minori testimoni di violenza finalizzati al superamento del trauma subito e al recupero del benessere psico-fisico e delle capacità relazionali, mediante linee di intervento previste dal Piano regionale contro la violenza di cui all'articolo 14.

Art. 22

Interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù

1. La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con gli enti locali, promuove, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2), la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale rivolti alle vittime in situazione di violenza e grave sfruttamento. La Regione sostiene anche gli interventi di prevenzione socio-sanitaria per le persone che si prostituiscono

e per la tutela della salute pubblica. Realizza azioni di sistema per l'emersione e il monitoraggio del fenomeno, l'informazione sui diritti, il sostegno ai soggetti che attuano gli interventi territoriali.

2. La Regione sostiene gli enti locali nella realizzazione dei programmi individualizzati di prima assistenza, di protezione e integrazione sociale e delle azioni di prevenzione socio-sanitaria per la tutela della salute individuale e pubblica, anche diretti alla conoscenza e monitoraggio del fenomeno mediante appositi database.

Art. 23

Interventi per la prevenzione del fenomeno dei matrimoni forzati

1. La Regione Emilia-Romagna collabora con gli enti locali e tutti i livelli istituzionali per favorire l'assunzione di tutte le misure utili al contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati quale violazione dei diritti umani, nonché all'assistenza e al sostegno delle donne e ragazze a cui di fatto è coartata la volontà.

2. Nell'ambito delle funzioni di osservatorio della Regione di cui all'articolo 18, si attiveranno strumenti di monitoraggio del fenomeno in collaborazione con la rete dei centri antiviolenza, mediatrici culturali, associazioni e comunità di migranti.

Art. 24

Interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili

1. La Regione Emilia-Romagna, in riferimento alla legge 9 gennaio 2006 n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile) e nei limiti delle proprie competenze:

- a) promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione con la partecipazione di organizzazioni di volontariato, associazioni no profit, strutture sanitarie, comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;
- b) promuove la collaborazione con l'ufficio scolastico regionale al fine di organizzare corsi di informazione per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della

mediazione culturale, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;

- c) promuove presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi rilevati avvalendosi anche delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 18.

Art. 25

Misure per la sicurezza urbana

1. La Regione, ai fini di uno sviluppo coerente delle proprie politiche di genere, riconosce che la cittadinanza rispettosa del genere si esprime anche nell'accoglienza e nella sicurezza degli spazi urbani in forza di progettualità preventiva, riqualificazione di qualità, tecnologia integrata, accessibilità e vitalità dei contesti, collegamenti senza barriere, cura del territorio e aggregazione sociale, con particolare riferimento alla promozione di un sistema integrato di sicurezza di cui alla legge regionale n. 24 del 2003.

2. Al fine di promuovere la responsabilità e la consapevolezza di donne e uomini sui temi della sicurezza, la Regione sostiene e promuove l'attività di formazione della polizia locale, i protocolli interistituzionali sulla sicurezza, i progetti sperimentali di formazione e sensibilizzazione rivolti ai giovani delle scuole e di indagine nel mondo scolastico, di informazioni utili per le donne che subiscono violenza nell'ambito delle linee di indirizzo di cui all'articolo 17.

Art. 26

Costituzione di parte civile

1 La Regione Emilia-Romagna valuta, nei casi di violenza di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, l'opportunità di costituirsi parte civile, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione contro violenza sulle donne.

2. La Regione in tali circostanze si avvale anche della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati istituita con articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003.

3. La Regione incentiva l'adeguamento statutario degli enti locali per le finalità di cui al comma 1.

TITOLO VI

Lavoro e occupazione femminile

Art. 27

Misure per la crescita equa e inclusiva

- 1.** La Regione Emilia-Romagna riconosce, promuove e valorizza il lavoro come fondamento della Repubblica, fattore di sviluppo e fonte di realizzazione individuale e sociale della persona.
- 2.** La Regione in particolare promuove l'autonomia economica delle donne che hanno subito violenza e si impegna a contrastare il fenomeno delle donne con fragilità sociale, economica ed occupazionale, assumendo, nei limiti della propria competenza, l'incentivazione dell'occupazione femminile, la qualità del lavoro delle donne, la parità salariale, l'orientamento formativo e l'inserimento delle ragazze nel mondo del lavoro, come elementi qualificanti il sistema regionale e le politiche del lavoro.
- 3.** Al fine di cui al comma 2, prevede un piano di iniziative, incentivi e agevolazioni organizzative per favorire l'aumento dell'occupazione femminile di qualità rafforzando la formazione, l'orientamento scolastico, il coordinamento delle risorse dedicate all'accesso al mondo del lavoro, vigilando sull'effettiva parità di trattamento tra donne e uomini anche mediante la collaborazione con le consigliere di parità nel rispetto dei compiti e delle funzioni loro attribuite dall'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), nonché di tutti gli organismi paritari a ciò dedicati e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
- 4.** La Regione, anche mediante l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) di cui all'articolo 57, commi da 01 a 05, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e all'articolo 32 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), promuove la formazione e il coordinamento dei CUG anche attraverso il CUG della Regione Emilia-

Romagna, al fine di affermare a tutti i livelli le politiche di pari opportunità, buone pratiche, contrasto alle discriminazioni di genere, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché la parità nell'accesso alla carriera, contribuendo all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, all'efficienza delle prestazioni, al benessere organizzativo.

Art. 28

Organizzazione del lavoro, reclutamento e gestione del personale regionale

1. La Regione, al fine di rimuovere anche sul lavoro gli ostacoli che impediscono la realizzazione della piena parità e delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di confronto sindacale:

- a) definisce e attua politiche che coinvolgano tutti i livelli dell'organizzazione nel rispetto del principio di pari dignità e trattamento sul lavoro;
- b) opera per il superamento degli stereotipi di genere attraverso azioni interne di formazione e sensibilizzazione per la massima valorizzazione del capitale umano in base alle competenze, esperienza, potenziale professionale delle persone;
- c) organizza, progetta, struttura il lavoro con modalità che favoriscano, per i lavoratori e le lavoratrici, la conciliazione dei tempi di lavoro e tempi di vita;
- d) attiva progetti di miglioramento organizzativo volti alla valorizzazione delle competenze e favorire il reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi periodi e al rientro dalla maternità, mediante l'adozione di misure di accompagnamento che assicurino il mantenimento delle competenze, il loro accesso alla possibilità di formazione oltre che la garanzia al proseguimento della carriera;
- e) attua la normativa in materia di composizione delle commissioni di concorso con l'osservanza del criterio della parità di genere, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- f) monitora gli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale e le relative indennità, al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini e promuove le conseguenti azioni correttive;
- g) adotta iniziative per favorire il riequilibrio di genere nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra generi.

Art. 29

Disciplina e condivisione della responsabilità paritaria nei luoghi di lavoro

- 1.** La Regione Emilia-Romagna, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, assume il principio paritario come base per la costruzione e disciplina dei rapporti istituzionali e amministrativi, formulazione di bandi, selezione degli interlocutori, retribuzione per lavoro equivalente, politiche di reclutamento e promozione, formazione, equilibrio fra vita privata e lavoro, cultura dell'organizzazione, anche attraverso raccolta e analisi di documenti, statistiche, interviste e sondaggi.
- 2.** In tal senso promuove la condivisione della responsabilità di realizzazione di un sistema paritario valorizzando i soggetti che nell'ambito della propria organizzazione assicurino la promozione della parità tra donne e uomini in particolare nel rispetto della normativa contributiva, parità salariale, congedi parentali, flessibilità oraria e organizzativa.
- 3.** In particolare, la Regione in collaborazione con gli enti locali e i centri per l'impiego promuove offerte lavorative dirette a incrementare il lavoro femminile di tutte le età.

Art. 30

Etichetta di diversità e parità di genere

- 1.** La Regione, al fine di incentivare e promuovere a tutti i livelli l'affermarsi della cultura paritaria nell'organizzazione istituzionale, sociale e produttiva, valuta le migliori pratiche di genere segnalate da enti locali, associazioni, organizzazioni e parti sociali, attribuendo uno specifico riconoscimento ad aziende esemplari sia pubbliche che private.
- 2.** Il riconoscimento sarà attribuito annualmente, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale, alle realtà che si siano distinte per comportamenti virtuosi e non discriminatori, oltre gli obblighi di legge, e che abbiano considerato le pari opportunità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la responsabilità sociale nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici quali elementi fondamentali per la propria strutturazione aziendale e per il conseguente sviluppo organizzativo.
- 3.** L'assegnazione dell'etichetta «GED» (Gender Equality and Diversity Label - Etichetta di diversità e parità di genere) alla migliore buona pratica ricono-

sce i benefici relativi all'adozione di un modello organizzativo che favorisce il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, valorizzandone le diversità e le competenze, nonché il valore economico, sociale e culturale di politiche non discriminatorie nei luoghi di lavoro.

Art. 31

Imprenditoria femminile e professioni

1. La Regione favorisce il consolidamento, lo sviluppo e l'avvio di attività imprenditoriali a conduzione femminile o con maggioranza dei soci donne secondo quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 198 del 2006, e promuove la presenza delle donne nelle professioni; in particolare la Regione sostiene esperienze lavorative di condivisione di un ambiente di lavoro, di beni strumentali e servizi anche tecnologici, di integrazione professionale di cooperazione fra le imprese nell'ottica di rafforzare il protagonismo sociale delle donne.

2. Per queste finalità la Regione, inoltre, promuove e sostiene l'accesso al credito mediante:

- a) la costituzione di fondi regionali di garanzia, controgaranzia e cogaranzia;
- b) la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse praticati dal sistema finanziario e del credito;
- c) il sostegno all'accesso al sistema dei Consorzi fidi regionale;
- d) la stipula di convenzioni con il sistema finanziario e del credito, nonché ordinistico, anche per percorsi specifici di formazione e misure conciliative.

3. La Giunta, con proprio atto, adotta le disposizioni procedurali e organizzative per l'attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di cui alle leggi di settore vigenti.

Art. 32

Dimissioni in bianco e approccio discriminatorio sul lavoro

1. La Regione contrasta il fenomeno delle dimissioni in bianco che colpisce soprattutto le donne e la loro legittima aspirazione di maternità.

2. La Regione, anche in collaborazione con il servizio ispettivo del Ministero del lavoro dell'Emilia-Romagna, la Direzione regionale del lavoro per l'Emi-

lia-Romagna, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio e le consigliere regionale e provinciali di parità, attiva strumenti di monitoraggio statistico e valutazione dei dati raccolti e delle procedure di convalida svolte per assumere azioni di prevenzione e contrasto ad un approccio discriminatorio sul lavoro, agito in particolare contro le donne.

TITOLO VII

Conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura

Art. 33

Strategia per la conciliazione e l'armonizzazione

- 1.** La Regione riconosce che la promozione di politiche di conciliazione tra vita lavorativa e familiare, tra tempi di lavoro retribuito, delle relazioni, della cura anche di sé, migliora la qualità della vita delle persone e determina un processo di riequilibrio nei ruoli assunti da donne e uomini nell'organizzazione della società, del lavoro, della sfera privata e familiare.
- 2.** Al fine di condividere azioni strategiche mirate al superamento di una organizzazione socio-economica discriminatoria che ostacola la piena attuazione dell'articolo 37, primo comma, della Costituzione, la Regione promuove iniziative dirette a favorire la conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e di cura delle donne, l'armonizzazione dell'organizzazione delle città, delle imprese e dei servizi di interesse pubblico nonché volte al riequilibrio dei carichi di cura all'interno della coppia, l'innovazione dei modelli sociali, economici e culturali per rendere compatibili sfera lavorativa e sfera familiare in una logica di realizzazione piena della persona.
- 3.** A supporto delle finalità espresse dal presente titolo, la Regione, in collaborazione con tutte le istituzioni, le aziende e gli enti preposti e le rappresentanze sociali e sindacali ai sensi della normativa vigente:
 - a) predisporre analisi delle organizzazioni pubbliche e dei sistemi organizzativi integrati per rafforzare i servizi a supporto dei bisogni conciliativi espressi da persone e famiglie, per individuare forme di flessibilità nell'assistenza agli anziani e nell'educazione dei bambini e delle bambine, per promuovere cultura della condivisione del lavoro di cura tra uomini e donne all'interno delle famiglie e dei luoghi di lavoro; per neutralizzare gli stereotipi di ruolo;

- b) promuove normative e azioni per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, del coordinamento dei soggetti istituzionali e sociali impegnati nella vivibilità delle città;
- c) sostiene esperienze innovative di condivisione del lavoro e di uso di nuove tecnologie;
- d) favorisce l'implementazione del sistema di conciliazione e di accesso ai servizi educativi, ai servizi integrativi e ai servizi sperimentali per l'infanzia e l'adolescenza, ai servizi di assistenza e di cura per anziani e malati a domicilio, anche mediante l'erogazione di assegni di servizio alle famiglie residenti nel territorio regionale rispondenti a criteri di difficoltà oggettivi;
- e) riconosce e sostiene l'attività del caregiver familiare di cui alla legge regionale 28 marzo 2014, n. 2 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)) nell'ambito del sistema integrato socio-sanitario regionale come disciplinato dalla normativa di settore;
- f) adotta nell'ambito del PTR (Piano territoriale regionale) e di tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, le misure integrate di sostegno alla rimozione di ogni forma di discriminazione socio-economica, culturale e strutturale delle donne secondo il principio di trasversalità degli interventi in ogni ambito della vita sociale.

4. La Regione si adopera per esercitare appieno il ruolo di promozione, coordinamento, stimolo, formazione di cui all'articolo 22 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) relativamente all'adozione dei piani territoriali degli orari, la costituzione di banche dei tempi, la riorganizzazione dei servizi per una migliore convivenza solidale ed un maggior benessere della popolazione.

TITOLO VIII

Rappresentazione femminile nella comunicazione

Art. 34

Discriminazione dell'immagine femminile

1. La Regione Emilia-Romagna, ai fini delle proprie politiche di genere, considera fondamentale promuovere un uso responsabile di tutti gli strumenti di

comunicazione fin dai primi anni di vita, affinché i messaggi, sotto qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori o degradanti, basati sul genere e gli stereotipi di genere siano compresi, decodificati e superati.

2. La Regione, al fine di cui al comma 1, anche in collaborazione con il CORECOM favorisce, per quanto di competenza, azioni dirette a contrastare la discriminazione dell'immagine femminile nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione, nonché a favorire la rappresentazione autentica dei generi e realistica della donna, coerente con l'evoluzione dei ruoli nella società ed oltre gli stereotipi di genere, nel pieno rispetto della dignità femminile e della parità.

3. La Regione e il CORECOM promuovono collaborazioni con:

- a) amministrazioni statali competenti;
- b) enti territoriali e loro associazioni;
- c) Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);
- d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
- e) Ordine dei giornalisti;
- f) operatori nel settore della comunicazione, pubblicità e marketing, mass media, social network, in forma singola o associata.

4. La struttura regionale competente per le pari opportunità di genere, in collaborazione con gli esperti del settore, scuole e università promuove azioni utili al contrasto agli stereotipi di genere, compresa l'assegnazione di un riconoscimento annuale, non in denaro, alla pubblicità che meglio abbia saputo rappresentare la figura femminile.

5. Nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna, il CORECOM si fa parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.

TITOLO IX

Cooperazione internazionale

Art. 35

Relazioni globali per la parità

1. La Regione, ritenendo imprescindibile lo sviluppo dei rapporti tra i popoli

diretto alla promozione di una cultura di pace, equità, parità e rispetto reciproco, opera a sostegno di progetti di cooperazione e solidarietà internazionale per promuovere l'empowerment femminile, prevenire e contrastare la violenza sulle donne, agire sulla reciprocità dello scambio dei saperi e delle esperienze anche di amministrazione pubblica, mediante l'attività e l'iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 4 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), oltre alle associazioni femminili, reti di donne impegnate nella cooperazione internazionale e network transnazionali di riconosciuta valenza europea.

2. La programmazione e il coordinamento degli interventi sulle politiche di genere faranno parte integrante dei lavori dei Tavoli-Paese di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2002, nonché della banca dati e delle funzioni dell'osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione.

3. La Regione nel documento di indirizzo programmatico triennale, nonché nei bandi di contributo predisposti ai sensi della legge regionale n. 12 del 2002 assume i valori, i principi e le finalità della presente legge al fine della individuazione degli obiettivi e della destinazione dei contributi. La proposta programmatica è presentata in sede referente alla Commissione per la parità, alla quale viene rendicontato l'esito con cadenza annuale.

TITOLO X

Strumenti del sistema paritario

Art. 36

Bilancio di genere

1. Il bilancio di genere, quale rendicontazione sociale dell'integrazione di una prospettiva di genere nella programmazione economica delle politiche pubbliche ai sensi della lettera n) del comma 1 dell'articolo 3, è redatto annualmente dalla Giunta regionale, in coincidenza con la presentazione del rendiconto annuale sulla base degli indirizzi e con le modalità da essa stabiliti, e comporta l'adozione di una valutazione dell'impatto sul genere delle politiche di bilancio.

2. Il bilancio di genere:

- a) costituisce strumento di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali in tema di pari opportunità, nell'ambito della complessiva valutazione delle politiche pubbliche regionali;
 - b) analizza il diverso impatto sulla condizione di donne e uomini delle politiche nei diversi settori dell'intervento pubblico.
- 3.** La Regione promuove la diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali anche al fine di favorire azioni positive per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la condivisione delle responsabilità di cura.
- 4.** La Giunta regionale cura l'attuazione di specifiche attività di formazione ed aggiornamento del personale nelle materie di cui al presente articolo.

Art. 37

Statistiche di genere

1. Le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell'ambito di attività finanziate dalla Regione adeguano la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici di interesse regionale in termini di genere.

Art. 38

Tavolo regionale permanente per le politiche di genere

1. Al fine di fornire un quadro unitario della dimensione di genere all'interno delle politiche regionali, è istituito il Tavolo regionale permanente per le politiche di genere, quale organo consultivo della Regione. La composizione e le modalità di funzionamento sono definite con atto della Giunta regionale. Il Tavolo è presieduto dall'assessore o dall'assessora regionale con delega in materia di pari opportunità e coinvolge gli assessori e le assessore competenti in materia di pari opportunità degli enti locali, nonché le rappresentanze regionali dei soggetti attivi nella rete di sostegno alla parità, così come individuati nell'atto della Giunta. Al Tavolo è assicurata la partecipazione del referente dell'Area d'integrazione di cui all'articolo 39.

2. Al Tavolo regionale permanente per le politiche di genere è invitato il presidente o la presidente della Commissione per la parità.

3. Il Tavolo, che può organizzarsi in sottogruppi tematici, svolge attività di condivisione, di riflessione, di confronto, anche al fine di coordinare le azioni positive territoriali.

4. Il funzionamento del Tavolo è senza oneri per la Regione.

Art. 39

Area d'integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali

- 1.** La Giunta regionale istituisce l'Area di integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali, cui spetta fornire un quadro unitario della dimensione di genere all'interno delle politiche dell'Amministrazione. Essa è presieduta dall'assessore o dall'assessora regionale con delega in materia di pari opportunità ed è composta da rappresentanti delle direzioni generali.
- 2.** L'Area di integrazione, che può organizzarsi in sottogruppi tematici, svolge attività di condivisione dei dati raccolti sui temi di genere, di monitoraggio e di coordinamento al fine della stesura del Piano di cui all'articolo 40.

Art. 40

Piano interno integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere

- 1.** L'Area di integrazione di cui all'articolo 39, predispone un Piano integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere, di durata triennale, approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla Commissione per la parità.
- 2.** Di norma l'Area di integrazione predispone un report di monitoraggio ed un report finale del Piano integrato e li trasmette alla Commissione per la parità.
- 3.** Il Piano integrato contiene informazioni e dati qualitativi e quantitativi sulle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere avendo a riferimento anche le indicazioni dell'Unione europea.
- 4.** La Commissione esamina il Piano, elabora proposte di adeguamento normativo o proposte di appositi atti d'indirizzo, può promuovere forme di valutazione partecipata, coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche ritenute di maggiore interesse.
- 5.** La Commissione può richiedere all'Area di integrazione approfondimenti e analisi valutative, sia in seguito all'esame del Piano integrato, sia su tematiche ritenute d'interesse in un'ottica di genere. Nel corso della discussione, la Commissione può altresì richiedere la presenza degli assessori competenti.

6. La Commissione per la parità, collabora con la Giunta regionale per assicurare la più ampia diffusione del Piano integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere, nonché delle risultanze degli approfondimenti eventualmente richiesti all'Area di integrazione.

Art. 41

Centro regionale contro le discriminazioni

1. Il Centro regionale contro le discriminazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2004, e dell'articolo 48 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), costituisce un punto qualificante della rete regionale contro le discriminazioni di genere che, in modo integrato con i soggetti attivi sulle politiche di genere, concorre alla prevenzione, rimozione e monitoraggio delle discriminazioni come definite dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Art. 42

Conferenza delle elette

1. La Regione convoca la Conferenza regionale delle elette, al fine di promuovere la piena affermazione dei diritti delle donne, mediante il coordinamento e la partecipazione attiva delle stesse alla vita politica ed istituzionale regionale nell'ottica di genere, confronto e scambio di azioni positive nell'esperienza locale, come premessa per l'assunzione consapevole dell'obiettivo dell'equità e dell'uguaglianza di genere.

2. La Regione favorisce l'articolazione territoriale della Conferenza regionale delle elette che potrà dotarsi di forum o conferenze territoriali al fine di rendere capillare l'attuazione delle politiche di genere ad ogni livello istituzionale, attraverso un confronto ed un coordinamento permanente con il pieno coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine emiliano-romagnoli in forma singola o associata.

3. La Conferenza regionale delle elette è convocata dalla Commissione per la parità e si riunisce in seduta comune almeno una volta all'anno.

4. L'attività della Conferenza regionale delle elette è supportata dalla struttura tecnica della Commissione per la parità, che provvederà ad individuare le migliori soluzioni per la condivisione digitale dei contenuti sul portale della Regione, nonché per l'aggiornamento e il confronto permanente tra le elette.

5. Alla Conferenza delle elette è invitato l'assessore o l'assessora con deleghe in materia di pari opportunità.

6. Il funzionamento della Conferenza regionale delle elette è senza oneri per la Regione.

TITOLO XI

Sistema di verifica e di valutazione

Art. 43

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta con cadenza triennale, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'osservatorio di cui all'articolo 18, del lavoro sviluppato dal Tavolo delle politiche di genere, nonché dalla Conferenza delle elette, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni su:

- a) l'andamento del fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in relazione alla situazione nazionale, dando inoltre conto dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano regionale di cui all'articolo 17 e dei risultati ottenuti nel prevenirla e contrastarla;
- b) il processo di implementazione, la copertura territoriale e il funzionamento della Rete regionale integrata di prevenzione e contrasto di cui all'articolo 16;
- c) il quadro dell'attuazione e dei risultati degli interventi per l'obiettivo avanzamento della parità di genere e contrasto alle discriminazioni previsti nell'ambito del sistema della rappresentanza, cittadinanza di genere e rispetto delle differenze, salute e benessere femminile, indirizzi di prevenzione alla violenza di genere, lavoro e occupazione femminile, conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura, rappresentazione femminile nella comunicazione, cooperazione internazionale, strumenti del sistema paritario;

- d) l'ammontare delle risorse e loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge, unitamente a numero e tipologia dei soggetti beneficiari, anche sulla base dei risultati emersi dall'adozione del bilancio di genere;
- e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti in tutti gli ambiti.

Art. 44

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione e fino a diversa disposizione della Giunta regionale, l'Area di integrazione prevista all'articolo 39 è disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 2006.

Art. 45

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, con riferimento alle leggi settoriali vigenti, la Regione provvede, nell'ambito degli stanziamenti di spesa già autorizzati nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni compensative al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014, all'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli e alle eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, che si rendessero necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La nuova Legge elettorale regionale

(L. R. 23 luglio 2014, n. 21)

Recita l'**art. 4 della L.R. 6/2014 (Rappresentanza paritaria nel sistema elettorale)**: *“La Regione Emilia-Romagna, conformemente a quanto previsto dall’articolo 117, comma 7, della Costituzione, promuove la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle cariche elettive, e si doterà a tal fine, con successivi interventi legislativi, di una specifica normativa, introducendo correttivi paritari volti al perseguimento di una compiuta democrazia paritaria fin dalle prossime elezioni regionali.”*

L’Emilia-Romagna non si era data una propria normativa dopo l’emanazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), che ha dunque applicato sino al 2010 congiuntamente alle disposizioni della legge n. 108/1968.

L’art 117 della Costituzione sancisce che *“Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.”* Di fronte a questo rafforzamento dell’autonomia legislativa delle Regioni e ai vincoli di scopo simili a quelli che gli artt. 3 e 51 impongono al legislatore statale, nel corso della legislatura è maturato un ragionamento attorno all’opportunità di riformare anche il sistema della rappresentanza, che ha trovato un primo esito proprio nella formulazione della Legge quadro, ove impegna la Regione a introdurre correttivi tali da garantire la eleggibilità delle donne sin dalle prime elezioni.

L’accelerazione impressa ai lavori legislativi nel mese di luglio, in seguito alle dimissioni del presidente Vasco Errani, ha consentito di discutere e approvare il progetto di legge “Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del presidente della Giunta regionale”, in tempo per il voto

anticipato, previsto nell'autunno 2014. Oltre ad introdurre l'eleggibilità con preferenza per tutti/e 49 i/le rappresentanti in Assemblea e il limite del doppio mandato per il presidente (eletto direttamente), la nuova legge attua pienamente l'art. 4 della Legge quadro grazie all'istituto della **doppia preferenza di genere** e alla **parità di candidati e candidate in lista**, pena l'inammissibilità.

**NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Bollettino Ufficiale n. 227 del 23 luglio 2014

TITOLO I

Norme generali e candidature

Art. 1

Composizione dell'Assemblea legislativa e modalità di elezione

1. Ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto regionale, l'Assemblea legislativa è composta da cinquanta consiglieri, compreso il Presidente della Giunta regionale. È altresì ricompreso il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto.
2. A norma dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto, i consiglieri regionali rappresentano la comunità regionale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
3. L'Assemblea legislativa e il Presidente della Giunta regionale sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta, con criterio proporzionale, con applicazione di un premio di maggioranza ed assicurando la rappresentanza delle minoranze.

Art. 2

Proclamazione del Presidente della Giunta

1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a).

^(*) Testo non ufficiale. La sola stampa del Bollettino Ufficiale ha carattere legale.

Art. 3

Individuazione dei seggi e delle circoscrizioni provinciali

1. Quaranta dei consiglieri assegnati all'Assemblea legislativa sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, e articolo 13, comma 1, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. Nove dei consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali in base ai voti conseguiti dalle coalizioni di liste o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere da b) a f). Un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente ai sensi dell'articolo 13, comma 3.

2. Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province emiliano-romagnole di cui all'articolo 1, comma 2, dello Statuto regionale. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per i quaranta seggi di cui al primo comma del presente articolo e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

Art. 4

Presentazione delle candidature a Presidente

1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'ufficio centrale regionale nel termine previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale).

2. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è, a pena di esclusione, accompagnata dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste. Tale dichiarazione è efficace solo

se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non richiede la sottoscrizione da parte degli elettori.

Art. 5

Presentazione delle liste circoscrizionali

1. La presentazione all'ufficio centrale circoscrizionale delle liste circoscrizionali dei candidati di cui all'articolo 3, comma 1, a pena di esclusione, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali.

Art. 6

Ammissione delle candidature a Presidente

1. L'ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito dall'articolo 9, primo comma, della legge 108/1968, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, se conformi alla presente legge, alla legge 108/1968 e all'ulteriore normativa statale attinente alla materia e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno cinque circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno. I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, a pena di esclusione, devono essere collegati ad almeno un gruppo di liste ammesso nel numero di circoscrizioni di cui al periodo precedente. L'ufficio centrale regionale, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell'articolo 11 della legge 108/1968.

Art. 7

Limiti dei mandati per il Presidente

1. Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.

Art. 8

Candidature nelle liste circoscrizionali

1. Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è pari o maggiore di cinque. Nelle liste circoscrizionali, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere.

Art. 9

Ammissione delle liste circoscrizionali

1. Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali identificate con il medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è a capo del gruppo di liste.

2. Più gruppi di liste circoscrizionali che indicano il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale sono riunite in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione di liste.

3. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito dall'articolo 9, primo comma, della legge 108/1968 per la presentazione delle liste dei candidati, verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, previste dalla presente legge, dalla legge 108/1968 e dall'ulteriore normativa statale attinente alla materia, delle liste presentate ai sensi dell'articolo 5.

4. In caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, che com-

porti anche l'anticipo dello svolgimento delle elezioni rispetto alla scadenza del quinquennio di durata in carica degli organi elettivi ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) di almeno centoventi giorni, il numero minimo e massimo degli elettori per la presentazione delle liste circoscrizionali previsto dall'articolo 9, secondo comma, della legge 108/1968, è dimezzato.

Art. 10

Modalità di espressione di voto

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione dell'Assemblea legislativa avviene su un'unica scheda.
2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. L'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
3. Ciascun elettore può, a scelta:
 - a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo;
 - b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
 - c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
 - d) votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale a essa collegato.

4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente della Giunta regionale e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nella presente legge. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO II

Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti

Art. 11

Soglie di sbarramento

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del tre per cento dei voti validi, se non collegato ad un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione.

Art. 12

Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.

3. Compite le suddette operazioni, l'ufficio centrale circoscrizionale:

- a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
- d) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;
- e) determina la cifra individuale di ogni candidato di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- g) comunica all'ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le

somme di cui alla lettera a), il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui; comunica altresì la graduatoria di cui alla lettera f) comprensiva delle cifre individuali ottenute da ciascun candidato.

4. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

Art.13

Operazioni dell'ufficio centrale regionale

1. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

- a) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- b) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residui. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
- c) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati alla lettera a). A tal fine divide la somma dei voti residui di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residui di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residui. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residui espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residui di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora

in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti esauriti, l'ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

2. L'ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi. A tal fine effettua le seguenti operazioni:

- a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che nella Regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi sommando i voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole circoscrizioni di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a). Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 3;
- b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b);
- c) determina la cifra elettorale regionale attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Giunta regionale eletto ha dichiarato collegamento sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste circoscrizionali che ne fanno parte; individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, al gruppo di liste o alla coalizione collegati al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale eletto;
- d) qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale abbia conseguito con l'assegnazione di cui all'articolo 12, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, un numero di seggi superiore a ventiquattro, escluso il seggio riservato al Presidente della Regione, assegna al medesimo gruppo di liste o gruppi di liste che fanno parte della coalizione, quattro seggi di cui al secondo periodo dell'articolo 3, comma 1. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste circoscrizionali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il

quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al comma 1, lettera c), settimo, ottavo e nono periodo, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del comma 1, lettera c), settimo e ottavo periodo. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. I restanti cinque seggi da assegnare sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali non collegati al candidato alla carica di presidente eletto con le modalità previste nei precedenti periodi;

- e) qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale abbia conseguito, con l'assegnazione di cui all'articolo 12, comma 3, e di cui al comma 1 del presente articolo, un numero di seggi pari o inferiore a ventiquattro, assegna al medesimo gruppo di liste o gruppi di liste che fanno parte della coalizione, i nove seggi di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, li ripartisce fra le medesime liste e li attribuisce nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui alla lettera d). Verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla coalizione di liste ovvero dal gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Giunta regionale eletto ha dichiarato collegamento, sia pari o superiore al quaranta per cento del totale dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente;
- f) nel caso in cui la verifica prevista dal secondo periodo della lettera e), dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dal gruppo di liste o dalla coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale a seguito dell'assegnazione dei nove seggi di cui al primo periodo della lettera e), sia pari o superiore a ventisette, escluso il seggio riservato al Presidente della Giunta regionale; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna con le modalità di cui alla lettera d) una quota aggiuntiva di seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste riuniti in coalizione collegati con il

candidato Presidente eletto fino al raggiungimento dei ventisette seggi. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del comma 1, e in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.

3. L'ufficio centrale regionale proclama eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A tal fine è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettante alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale assegnato ai sensi del comma 2, lettera d), ultimo periodo; in subordine è utilizzato il seggio attribuito con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del comma 1 tra quelli delle stesse liste; in subordine, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale riserva il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.

4. Il presidente dell'ufficio centrale regionale, in conformità dei risultati accertati dagli uffici circoscrizionali e dall'ufficio regionale stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall'articolo 12, comma 3, lettera f), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

5. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla Direzione generale della Assemblea legislativa che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Art. 14

Surroghe

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si ren-

de vacante un seggio dell'Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 13, comma 1, lettera c), nono periodo.

2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale. Se i candidati di tale ultima lista circoscrizionale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall'articolo 13, comma 1, lettera c), nono periodo.

TITOLO III

Norme finali ed entrata in vigore

Art. 15

Rinvio alle norme nazionali

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della legge n. 108/1968 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) ed in particolare gli articoli 1, sesto comma, 3, secondo, sesto e settimo comma, 4, 8, 9 ad esclusione del quinto comma, 10, 11, 12, 14, 16 bis, 17, 19, 20 e 21 della legge 108/1968 e l'articolo 5 della legge 43/1995. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione dell'Assemblea legislativa si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. A tali candidati, nell'applicare le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 108/1968, si intende sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale. Per quanto altro attinente alla materia elettorale non disciplinato dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente.

Art. 16

Indizione delle elezioni

1. Nel rispetto della vigente normativa statale, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale uscente il decreto di indizione delle elezioni, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, e quello di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni. Tali decreti sono comunicati ai sindaci della Regione. Nel caso di scadenza naturale della legislatura, i decreti, di cui al primo periodo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione cinquanta giorni prima della data delle elezioni.
2. Fatte salve le disposizioni statali in materia, in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, il decreto di indizione deve essere pubblicato entro tre mesi dallo scioglimento stesso e le elezioni devono tenersi entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
3. La Consulta di garanzia statutaria, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera a), dello Statuto regionale, prende atto degli eventi che hanno causato lo scioglimento anticipato entro tre giorni dall'evento stesso.

Art. 17

Intese

1. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'amministrazione statale competenti in materia, possono essere stipulate intese con gli organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato interessati, fermo restando che sono a carico della Regione tutte le spese del procedimento indicate nell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale).

Art. 18

Abrogazioni

1. È abrogato l'articolo 53 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012).

2. Con l'applicazione della legge elettorale regionale non trovano applicazione i commi 3 e 4 dell'articolo 32 bis della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea).

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Appendice

Ringraziamenti

La L. R. 27.6.2014 n. 6 è il frutto di un articolato e denso percorso di partecipazione, confronto, elaborazione, durante il quale preziosi contributi sono stati generosamente consegnati nelle nostre mani per essere considerati, valorizzati e trasformati in principi, disposizioni, regole e azioni. Non sappiamo se abbiamo colto tutte le sfumature o corrisposto a tutte le aspettative, ciò che possiamo assicurare è di aver fatto del nostro meglio come Istituzione e singoli, nei diversi ruoli coinvolti. Di seguito e in ordine alfabetico elenchiamo i nomi e la qualifica di coloro che hanno partecipato a vario titolo nelle numerose occasioni di incontro, audizioni, convegni, iniziative promosse dalla Commissione assembleare per la parità. Un modo per ringraziare tutte e tutti, ognuna e ognuno, scusandoci di eventuali omissioni non volute.

Alle collaboratrici e ai collaboratori della Regione Emilia-Romagna, della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa, per la competenza generosa che hanno messo a disposizione; a coloro in questi mesi ci hanno fatto un cenno di comprensione, sostegno, complicità; a coloro che sui social network hanno condiviso, ritwittato, linkato la nostra attività; a coloro che hanno gioito dopo l'approvazione in Aula della legge; ma anche a coloro che non hanno ancora compreso pienamente l'importanza di questo passaggio; alle donne, soprattutto a loro, che ci hanno ispirato e guidato ...

Semplicemente GRAZIE.

Abrate Martino (*Coord. scientifico progetto M.I.R.E., Azienda Osp. SMN Reggio Emilia*);

Albanese Cinzia (*Ricercatrice UNIBO*);

Albini Adriana (*Dir. Dipartimento Infrastruttura Ricerca Statistica IRCCS SMN*);

Alicchio Rita (*Docente UNIBO e Associazione Orlando*);

Alvisi Sonia (*Consulente del Lavoro, Conferenza Donne Democratiche E-R*);

Amadori Anna (*Attrice*);

Amorevole Rosa M. (*Consigliera regionale di Parità*);

Andreini Gemma (*Presidente CPO Regione Abruzzo*);
Amelia Luca (*Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili Bologna*);
Arcaleni Emanuela (*Presidente CPO Regione Umbria*);
Astolfi Cinzia (*Confesercenti E-R, Coordinatrice comitato imprenditoria femminile*);
Bacchilega Emanuela (*Confartigianato E-R, Presidente Donne Impresa*);
Bacchi Reggiani Stefano (*Presidente CUG Istituto Ortopedico Rizzoli*);
Baracchi Grazia (*Presidente Conferenza Elette, Consiglio Provinciale Modena*);
Baraldi Donatella (*Avvocato, UDI Modena*);
Bartolini Silvia (*Presidente Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo*);
Bellettini Vincenza (*Dott. Commercialista*);
Bellini Donatella (*Presidente gruppo terziario Donna Confcommercio E-R*);
Bertotti Sara (*Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna*);
Betti Eloisa (*UDI Bologna*);
Bianchini Stefano (*Docente UNIBO-Forlì*);
Bolognesi Annalisa (*Forum Terzo Settore E-R*);
Bongarzone Lucia (*Coordinatrice Conferenza Donne Democratiche E-R*);
Bonvecchio Elena (*Assessorato Pari Opportunità Comune di Parma*);
Borghi Monica (*Psicologa, Centro Donna Giustizia Ferrara*);
Botta Antonietta (*Presidente CPO Regione Basilicata*);
Brighenti Carla (*Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna*);
Brini Maria (*Vicepresidente Ordine dei Medici di Reggio Emilia*);
Bruni Moris (*Novartis*);
Bruno Desi (*Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale E-R*);
Bruschi Fabiana (*Autrice e attrice*);
Buccino Dina (*Autrice e attrice*);
Bultrini Giannandrea (*Comunicatore Studio Talpa*);
Calendi M. Cristina (*Presidente associazione Chora*);
Campana Giorgia (*Consigliera di Parità Provincia di Bologna*);
Cappelli Ornella (*Medico OMCEA FRER Parma*);
Carbognani Luisa (*Assessora welfare e PP.OO. Comune Cadelbosco di Sopra RE*);
Casalino Dora (*Centro Donna Giustizia, APS Ferrara*);
Cassanelli Fernando (*Comando Provinciale Carabinieri Bologna*);

Castagnotto Paola (*Presidente Centro Donna Giustizia Ferrara*);
Ceci Amelia (*“Professare al Femminile”, Ordine dei Medici Reggio Emilia*);
Celestini Adriana (*Presidente CPO Regione Marche*);
Cenciotti Caterina (*Sociologa Centro Donna Comune di Cesena*);
Centoducati M.Antonietta (*Attrice e autrice*);
Chessa Marzia (*Dott. Commercialista*);
Chiodoni Annalisa (*Avvocato Onlus*);
Cianciolo Maria (*Presidente CPO Regione Sicilia*);
Cinquepalmi Mara (*“Giulia - Giornaliste Unite Libere Autonome”*);
Civelli Giulia (*Assistente Sociale, Resp. Centro Donna Comune di Forlì*);
Claysset Manuela (*Presidente Consiglio Nazionale UISP*);
Coli Marina (*Attrice e autrice*);
Compostella Franca (*Confartigianato E-R, Donne Impresa*);
Colombari Sabrina (*Vicepresidente CUG AUSL Bologna*);
Contri Maria Lucia (*CUG Regione E-R*);
Corazza Manuela (*Resp. Ufficio PP.OO. Comune di Bologna*);
Correggi Francesca (*Forum Provinciale delle Donne di Reggio Emilia*);
Cortesi Marco (*Autore e attore teatrale*);
Cosenza Giovanna (*UNIBO, Presidente CoReCom E-R*);
Cortelli Magda (*Psicoterapeuta*);
Creazzo Giuditta (*Ricercatrice, Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna*);
Curino Laura (*Attrice*);
Cusumano Giovanna (*Presidente CPO Regione Calabria*);
D’Avossa Eleonora (*Centro Donna Giustizia Ferrara*);
Dalcò Fabrizia (*Assessorato PP.OO. Provincia di Parma*);
Dal Pra Viviana (*Presidente associazione Interculturale Trama di Terre*);
Daoudi Fatima (*interprete Les Horizon*);
De Gesu Ezio (*Arcigay Il Cassero, Bologna*);
Degl’Innocenti Alice (*Centro Vivere donna Onlus D.I.R.E*);
De Marino Imma (*Provincia di Modena*);
Denicolò Eleonora (*Ordine degli Architetti Rimini*);
De Simone Giovanna (*Centro Donna Giustizia Ferrara*);
Antonella Diegoli (*Presidente Federvita E-R*);

Di Marino Concetta (*Provincia di Modena*);
Di Mizio Marisa (*già Presidente Ass. Progetto Endometriosi, A.P.E. onlus*);
Dionisi Federica (*Dirigente Ausl Cesena*);
Dori Sara (*Avvocato ADGI*);
Draghetti Anna (*Associazione Donne in Nero, Bologna*);
Fabj Ada Valeria (*Avvocato, già Sen. Repubblica*);
Fabbi Simonetta (*Ordine dei commercialisti, Commissione PP.OO Ferrara*);
Faralli Carla (*Docente CIRSIFID UNIBO, Coordinatrice regionale Associazione Susan G. Komen*);
Favari Roberta (*Associazione MEG-Medicina Europea di Genere, Bologna*);
Ferretti Veroni Deanna (*presidente CuraRE onlus*);
Ferri Mariaraffaella (*Presidente Commissione Elette Comune di Bologna*);
Ferraguti Isa (*Presidente mensile "Noi Donne"*);
Ferruzzi Marianna (*Responsabile Coordinamento Donne CISL E-R*);
Fiorentini Anna (*Segretaria Consiglio Ordine Assistenti Sociali E-R*);
Florini Maria Cristina (*Psicologa Ausl Modena*);
Fornaciari Graziella (*Comune Reggio Emilia*);
Fortunato Rita (*Docente Scuola Superiore*);
Frangipane Alessia (*Assistente sociale Provincia di Parma*);
Franzoni Lorenza (*Autrice e attrice*);
Franzoni Maria Rosa (*Presidente Associazione PERLEDONNE Imola*);
Franzoni Monica (*Autrice e attrice*);
Frigeri Samuela (*Presidente Coordinamento Centri antiviolenza E-R*);
Galantini Patrizia (*Responsabile PP.OO. Unione Terre D'Argine Modena*);
Gamberi Cristina (*Presidente Associazione Il Progetto Alice*);
Gambini Anna Maria (*Comune di Rimini*);
Ganzerla Maria Teresa (*Associazione Armonie*);
Garofalo Patty (*Autrice e attrice*);
Gavioli Micaela (*UDI Ferrara*);
Gazzotti Mirella (*Autrice e attrice*);
Gentili Tiziana (*Associazione MEG, Ausl Bologna*);
Germani Alda (*Responsabile Politiche di genere CGIL E-R*);
Gilli Gianluca (*CUG Regione E-R*);
Ghigi Rossella (*Ricercatrice UNIBO*);

Ghini Giuseppina (*Associazione PERLEDONNE*);
Giovannetti Monia (*LeNove studi e ricerche*);
Giullori Vania (*Avvocato, ADGI*);
Golfarelli Lalla (*CNA E-R Impresa Donna*);
Govoni Carla (*Vicepresidente Associazione PERLEDONNE*);
Graziosi Katia (*Presidente UDI Bologna*);
Grossi Leonina (*Consigliera delegata PP.OO Provincia di Rimini*);
Guicciardi Mirella (*Docente UNIMORE, Vicepresidente C.P.O. Ordine Avvocati Modena*);
Iotti Silvia (*Vice Presidente Associazione NONDASOLA Reggio Emilia*);
Lanzon Paola (*Presidente Consiglio Comunale Imola e Dirigente UISP*);
Lambertini Letizia (*Commissione PP.OO. Mosaico ASC Insieme*);
Lembi Simona (*Presidente Consiglio Comunale Bologna*);
Lembo M. Carmela (*CUG Regione E-R*);
Lesi Grazia (*Consultorio AUSL Bologna*);
Liotti Caterina (*Conferenza Donne Democratiche E-R*);
Liverani Cristina (*Responsabile Politiche di Genere CGIL E-R*);
Lo Bono Barbara (*Assessora PP.OO. Comune Imola*);
Lolli Laura (*Autrice Donna Salva Italia*);
Lotti Letizia (*Coordinamento Periti Agrari E-R*);
Lucchi Iris (*Associazione PERLEDONNE*);
Lusuardi Caterina (*Autrice e attrice*);
Maestroni Vittorina (*Presidente Centro Documentazione Donna di Modena*);
Malaguti Monica (*CUG Regione E-R*);
Maltoni Maria (*già Assessora PP.OO. Comune di Forlì*);
Manassi Lucia (*Direttrice Radio Città del Capo Bologna*);
Manca M. Caterina (*AUSL Bologna, Referente Medico Vittime Violenza*);
Manfredini Elisabetta (*Ordine Psicologi E-R*);
Manicardi Marinella (*Autrice e attrice teatrale*);
Mangone Lucia (*Medico, ASMN-IRCCS Reggio Emilia*);
Mantini Satta Maria (*Centro studi Progetto Donna*);
Manzo Col. Alfonso (*già Comandante Carabinieri Bologna*);
Marcato Marilena (*Autrice Donna Salva Italia*);
Maramotti Natalia (*Assessora Sicurezza, Legalità, PP.OO. Comune di Reggio Emilia*);

Marangoni Giacomo (*CUG Regione E-R*);
Marisaldi Monica (*CPO Ordine dei Commercialisti Bologna*);
Marchesini Rossella (*Ordine Assistenti Sociali Bologna*);
Marini Carmen (*Presidente Associazione NONDASOLA Reggio Emilia*);
Martinelli Maurizia (*Cisl E-R*);
Masina Mirna (*Consigliera Collegio dei Periti Industriali provincia di Bologna*);
Massaro Anna Stella (*Vicepresidente Ordine Regionale Assistenti Sociali*);
Mazzanti Franca (*Associazione Assocounseling*);
Mazzotti Maria Carla (*Medico*);
Meliga Anna Maria (*Autrice e attrice*);
Merelli Maria (*LeNove studi e ricerche*);
Messori Antonella (*Coord. scientifico progetto M.I.R.E. Ausl Reggio Emilia*);
Mestitz Carlo (*Vicepresidente A.I.S.M Bologna*);
Michelin Ivo (*Confartigianato E-R*);
Michelini Mariella (*Conferenza Donne Democratiche E-R*);
Mondelli Maria (*Consigliera di Parità Provincia di Reggio Emilia*);
Montera Gabriella (*già Assessora PP.OO. Provincia Bologna*);
Morini Monica (*Autrice e attrice*);
Morselli Paola (*Confesercenti E-R Imprenditoria femminile*);
Moschini Mara (*Attrice*);
Ognibene Alessandra (*Ufficio PP.OO. Comune di Bologna*);
Oliani Gabriella (*Co-president Association Women-Women of Mediterranean East and South European Network*);
Oriani Antonella (*Coordinamento Centri antiviolenza dell'Emilia-Romagna*);
Oberhammer Ulrike (*Presidente CPO Bolzano*);
Orzi Caterina (*Artista*);
Paci Nicoletta (*Assessora PP.OO. Comune di Parma*);
Paglia Maria (*Presidente Confprofessioni E-R*);
Palmonari Caterina (*Conferenza Donne Democratiche E-R*);
Panini Antonella (*Autrice e attrice*);
Parma Silvia (*CPO Ordine dei Commercialisti Bologna*);
Patroncini Erika (*Autrice e attrice*);
Paulucci Fabrizia (*Associazione Dialoghi*);

Pavani Elisabetta (*Centro Donna Giustizia Ferrara*);
Pelotti Susi (*Docente UNIBO*);
Pellicciari Valentina (*Comitato PP.OO. ODCEC Bologna*);
Penuti Giorgio (*Psicologo, Centro Liberiamoci dalla violenza-LDV Modena*);
Persi Monica (*Tirocinante Ufficio Consigliera di Parità Regionale*);
Persichetti Donatina (*Presidente CPO Regione Lazio*);
Pettinati Rossella (*Presidente CPO Regione Toscana*);
Piaia Giovanna (*Assessora Politiche di genere Comune di Ravenna*);
Piacquaddio Enrica (*Dott. Commercialista*);
Picari Liljana (*Associazioni Intrecci e Integriamoci Insieme, Ravenna*);
Pinnock Judith (*UDI Modena*);
Piretti Laura (*UDI Modena*);
Piroli Giulia (*Assessora PP.OO. Comune Piacenza*);
Poli Michele (*Centro di ascolto uomini maltrattanti Ferrara*);
Ponti Elisa (*Azienda UsI Forlì*);
Provinciali Stefania (*Critica d'arte e giornalista*);
Reali Rita (*Responsabile Giustizia PD Ferrara*);
Renzoni Governatori Laura (*Giurista*);
Ribani Valeria (*Associazione MEG Bologna*);
Ricci Daniela (*CPO CUP Modena*);
Robustelli Cecilia (*Docente UNIMORE*);
Rolzini Maria (*Assessora PP.OO. Comune di Cento FE*);
Romanin Angela (*Vicepresidente Coordinamento Centri Antiviolenza E-R e Casa delle Donne di Bologna*);
Romano Debora (*Ordine dei Medici Chirurgici di Ferrara*);
Romiti Vera (*presidente Forum Donne Provincia Reggio Emilia*);
Ronchio Angela M. (*Associazione Viveredonna Onlus*);
Rosa Manuela (*Casa delle Donne Comune di Rimini*);
Rossi Fiorenza (*CUG Regione E-R*);
Rossi Maria Carlotta (*Centro Donna Giustizia*);
Rossi Nadia (*Assessora Politiche di Genere Comune di Rimini*);
Rubini Claudia (*Fondazione Dottori Commercialisti Bologna*);
Russo Maffia Maria (*Psicologa Ausl Rimini*);

Sala Elisabetta (*UDI Bologna*);
Salfi Anna (*CGIL E-R*);
Santagada Laura (*Presidente Zonta International Bologna*);
Sartorio Carlotta (*Presidente CPO Regione Piemonte*);
Schiavi Giuseppina (*Consigliera Regionale Centro Italiano Femminile*);
Schiavina Milena (*Associazione Orlando, Sportello Donna CGIL Bologna*);
Selmi Giulia (*Associazione Progetto Alice*);
Serra Loretta (*UDI Bologna*);
Serra Sonia (*Consigliera Comune di Budrio BO*);
Servitori Barbara (*Associazione Culturale Hamelin*);
Signani Fulvia (*Dirigente Psicologa Ausl Ferrara, Direttivo Gruppo Italiano Salute e Genere-Giseg*);
Solari Roberta (*Esperta in attività formative, Provincia di Piacenza*);
Sottani Sergio (*Procuratore Capo Provincia Forlì-Cesena*);
Sozzi Anna (*Vicepresidente Ordine degli Psicologi E-R*);
Spinelli Barbara (*Giuristi Democratici - Piattaforma Cedaw*);
Stefani Patrizia (*Presidente Associazione MEG Bologna*);
Stocchi Edda (*ADG Associazione Donne Giuriste Italiane-GIUDIT*);
Taddei Anna (*Ordine Architetti Modena e Commissione PP.OO. Comitato Unitario CUP*);
Tagliavini Anna Maria (*Direttrice Biblioteca Italiana delle Donne, Bologna*);
Tanesini Daniele (*già Assessore PP.OO. Comune di Russi RA*);
Tarabbia Cristina (*Medico chirurgo, Ordine dei Medici di Ferrara*);
Tinti Susi (*Dirigente Comandante Polizia Municipale Unione Terre D'Argine*);
Tornari Silvia (*Resp. Centro interculturale delle Donne di Trama di Terre*);
Tortini Stefano (*Presidente regionale Federazione Associazioni Nazionali Disabili-FAND*);
Tosi Valentina (*Autrice e attrice*);
Travagli Sandra (*Ufficio PP.OO. Comune di Ferrara*);
Tregnago Simonetta (*Presidente CPO Regione Veneto*);
Turrini Costanza (*Responsabile marketing Maw Girls Code It Better*);
Vanneschi Annalisa (*Presidente CUG Regione E-R*);
Vantin Serena (*European Law Student Association- ELSA*);
Ventrucci Costanza (*Dip. Scienza Medicina e Chirurgia UNIBO, Scuola di Medicina legale*);
Valentini Marcella (*già Assessora PP.OO. Provincia di Modena*);
Virgilio Milli (*Associazione GIUDIT*);

Zagagnoni Liviana (*UDI Ferrara*);
Zamparini Camilla (*UDI Bologna*);
Zannier Santina (*già presidente CPO Regione Friuli V.G.*);
Zanoli Nara (*Insegnante*).

Le visite effettuate ai Centri antiviolenza

2011/2012

25 novembre	Casa delle Donne per non subire violenza	Bologna
25 novembre	Associazione Centro Antiviolenza	Parma
10 settembre	Linea Rosa	Ravenna
20 settembre	Centro Donna Giustizia	Ferrara
24 settembre	Rompi il silenzio	Rimini
8 ottobre	SOS Donna	Faenza (Ra)
12 ottobre	Casa delle donne contro la violenza	Modena
12 ottobre	Centro Liberiamoci dalla Violenza - L.D.V.	Modena
17 ottobre	Centro Donna	Forlì
19 ottobre	Nondasola - Casa delle Donne	Reggio Emilia
22 ottobre	Demetra - Donne in aiuto	Lugo (Ra)
26 ottobre	SOS Donna	Bologna
5 novembre	Telefono Rosa - Città delle Donne	Piacenza





Commissione per la parità: composizione

Presidenza

Mori Roberta

Presidente Commissione Parità
Partito Democratico

Defranceschi Andrea

Consigliere
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it

Vicepresidenza

Malaguti Mauro

Vicepresidente Commissione Parità
Gruppo Misto

Donini Monica

Consigliere
Federazione della Sinistra

Moriconi Rita

Vicepresidente Commissione Parità
Partito Democratico

Manfredini Mauro

Consigliere
Legga Nord Padania Emilia e Romagna

Componenti

Aimi Enrico

Vicepresidente dell'Ufficio di Presidenza
Forza Italia - Popolo della Libertà

Meo Gabriella

Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Sinistra Ecologia Libertà - Idee Verdi (S.E.L. - Verdi)

Barbati Liana

Consigliere
Italia dei Valori - Lista Di Pietro

Noè Silvia

Consigliere
UDC - Unione di Centro

Bazzoni Giuguido

Consigliere
Forza Italia - Popolo della Libertà

Pariani Anna

Consigliere
Partito Democratico

Casadei Thomas

Consigliere
Partito Democratico

Riva Matteo

Consigliere
Gruppo Misto

Serri Luciana

Consigliere
Partito Democratico

Contatti

Tel. +39 051 527 5311/5219 - Fax +39 051 516372

SegrCommPar@regione.emilia-romagna.it

<http://www.assemblea.emr.it/attivita-legislativa/attivita-dalle-commissioni/commissione-vii>



L'immagine di copertina è stata pensata, disegnata e a noi dedicata dal collega consigliere
Marco Carini, che ringraziamo

Grafica e layout

Roberta Gravano

Centro grafico dell'Assemblea legislativa

Stampa

Centro stampa regionale

Finito di stampare nel mese di agosto 2014

